


PROVINCIA DI REGGIO – EMILIA



COMUNE DI CASALGRANDE



Variante al Piano Attività Estrattive PAE di Casalgrande in Variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali

(L.R. 24/2017 - L.R. 20/2000 - L.R. 17/1991)

OGGETTO:

**RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
DI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E
CONTRIBUTO DI REGIONE EMILIA ROMAGNA**

(Rif.Prot. 6792/2021 Prov. Reggio Emilia e DGR 2154/2021)

DATA:

Gen.2024

PRATICA:

104/23

PROPONENTE:

COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - Tel 0522-998511 - Fax 0522-841039 - 42013 Casalgrande (RE)

RELAZIONE:

R07

IL TECNICO:

Ing. Simona Magnani

Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)

Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.eu

P.IVA: 03130830361 - CF: MGNSMN82M5114623



Revisione:

00- Dic2021: Adozione

Revisione:

01- Nov2022: Integrazioni

Emissione dell'elaborato

Revisione:

02- Giu2023: Proposta Controd.

Conferma elaborato di Rev.Nov2022

Revisione:

03- Gen2024: Approvazione

Conferma elaborato di Rev.Nov2022

FILE: 23-104-CARTIGLI_Gen24.dwg

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

INDICE

RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

1	ZONE PER IMPIANTI.....	3
2	NORMATIVA DI PAE	6
3	CONCESSIONI DEMANIALI	8
4	VALSAT – VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE.....	9
4.1	VALUTAZIONI GENERALI E VERIFICA DI COERENZA.....	10
4.2	ASPETTI AMBIENTALI	10
4.3	PIANO DI MONITORAGGIO E INDICATORI.....	11
4.4	RETE NATURA 2000 E VINCA	13

RISCONTRO AL CONTRIBUTO DI REGIONE EMILIA ROMAGNA DGR 2154/2021

5	VALUTAZIONI DI ORDINE GENERALE E NORMATIVO	14
5.1	RISCONTRO ALL'INVITO ALLA REVISIONE DEL CALCOLO DEI VOLUMI DI PIANIFICAZIONE	14
5.2	SPOSTAMENTO VOLUMI TRA AREE ESTRATTIVE	15
5.3	CONCESSIONI DEMANIALI DELLE ZI DI CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.....	17
5.4	AMPLIAMENTO DELLE ZONE DESTINATE AD IMPIANTI ZI: VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE	18
5.5	PROROGHE	19
5.6	ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	20
6	VARIANTE ALLE FASCE DI PAI DEL F. SECCHIA – DSG 49/2021	21
7	VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA VAL.S.A.T. E AGLI ASPETTI AMBIENTALI IN GENERE	23
7.1	VALUTAZIONI GENERALI, ASPETTI AMBIENTALI, VERIFICA DI COERENZA, PIANO DI MONITORAGGIO E INDICATORI.....	23
7.2	ALTERNATIVA ZERO	24
7.3	VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA IDROGEOLOGIA DEI LUOGHI.....	25
7.4	VINCA – SITO RETE NATURA 2000 Zsc - Zps IT4030011	27

SINTESI AL RISCONTRO DELLE TEMATICHE OGGETTO DI INTEGRAZIONI E CONTRIBUTO RER

A.	REVISIONE DI VOLUMI RESIDUI DI PIANIFICAZIONE.....	28
B.	SPOSTAMENTO VOLUMI TRA AREE ESTRATTIVE: CHIUSURA DEI SITI “CEDENTI” E LIMITE TEMPORALE ALLE INCERTEZZE REALIZZATIVE.....	29
C.	COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ZONE IMPIANTISTICHE	31
D.	DISCIPLINA DELLE PROROGHE	32
E.	ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA CHE REGOLAMENTA GLI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	33
F.	VARIANTE ALLE FASCE DI P.A.I. DEL F. SECCHIA – PRESA D’ATTO DELLO STRUMENTO SOVRAORDINATO	34
G.	INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALSAT DI VARIANTE.....	35
H.	MOTIVAZIONI ALLE MODIFICHE NORMATIVE DI PAE VAR 2021	38
I.	CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMPARTO	39

PREMESSA

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stato adottato il documento di “VARIANTE AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE IN VARIANTE AL PIAE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AGLI STRUMENTI URBANISTICI”.

Dell’adozione del citato Piano è stata data pubblicazione con apposito avviso sulla parte seconda del BURERT n. 40 del 16/02/2022 della Regione Emilia Romagna.

Il Piano è stato depositato in libera visione per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 16/02/2022 presso le sedi di Regione Emilia Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, di Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale e di Comune di Casalgrande - ufficio tecnico, oltre ad essere liberamente consultabile e scaricabile sulle rispettive piattaforme web.

Provincia di Reggio Emilia con lettera prot. 6792 del 16/03/2022, esaminato il Piano, ha trasmesso al Comune di Casalgrande una richiesta di documentazione integrativa inerenti tematiche già evidenziate nel loro contributo alla Conferenza di Pianificazione prot. 33628 del 03/12/2021 e nel contributo di Regione Emilia Romagna di cui alla DGR 2154/2021, interrompendo contestualmente i termini per la sua espressione di parere.

Ausl di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica il 04/02/2022 ha fatto pervenire il proprio parere finale di competenza (Prot. Ausl n. 142307 del 13/11/2021 e prot. 9192 del 21/01/2022) con espressione di parere positivo.

Ente Parchi Emilia Centrale, con proprio prot. 984/2022 del 14/04/2022 ha trasmesso la Pre-Valutazione d’Incidenza in merito al Sito Rete Natura 2000 IT 4030011 esterno al comparto estrattivo, concludendo un giudizio di Incidenza Negativa ma non significativa sulle specie e gli habitat del sito.

Con il presente elaborato si forniscono i dovuti chiarimenti e gli approfondimenti richiesti all’interno dei documenti citati, dando inoltre riscontro a quanto sollevato nel contributo regionale espresso in sedi di conferenza di pianificazione di cui alla DGR 2154/2021. Di seguito si riportano le *richieste* e le conseguenti risposte.

Gli elaborati di variante (Rev_Novembre2022) richiamati nella successiva disamina sostituiscono integralmente quelli contenuti nel piano adottato. Al loro interno sono ricompresi integralmente gli approfondimenti, i chiarimenti e le modifiche conseguenti all’istanza di richiesta integrazioni di Provincia di Reggio Emilia, al contributo Regionale, al Parere AUSL ed Ente Parchi Emilia Centrale oltre a prendere atto dell’approvazione definitiva della variante alle fasce di esondabilità del PAI del F. Secchia di cui al Decreto S.G n.49 del 13/04/2022. Sono inoltre già recepite le eventuali controdeduzioni a riscontro delle osservazioni pervenute come disaminate nell’elaborato R08.

Nota di lettura della documentazione integrativa:

I contenuti integrativi alla documentazione di variante adottata, ed ogni altro elemento di chiarimento e/o modifica alla stessa anche per effetto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, negli elaborati di Rev.Novembre2022 sono chiaramente riportati in carattere Viola

Con riferimento ai testi delle NTA si specifica inoltre quanto segue:

E’ riportato in carattere Nero il testo di NTA di PAE2011 previgente

Sono riportati in carattere Rosso il testo e le modifiche di PAEvar2021 adottato

Sono riportati in carattere Viola il testo e le modifiche di NTA di PAEvar2021 controdetto/integrato

RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA di Prot. 6792 del 16/03/2022

1 ZONE PER IMPIANTI

TESTO DELLA RICHIESTA: *Zone per impianti*

Come anticipato in sede di conferenza di pianificazione, si evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente la proposta di ripermimetrazione delle zone ZI (effettuata ai sensi dell'art. 7 della LR 17/91 e dell'art. 10 della NTA del PIAE ma con ovvie ricadute anche sulla variante al PIAE) con particolare riguardo al riconoscimento delle zone di attuale lavorazione non ricomprese nel PAE 2011, al fine di verificare l'ammissibilità di tali ampliamenti in relazione ad eventuali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali dei siti, oltre che alla regolarità degli insediamenti censiti.

Si segnala, inoltre, che nelle ZI ricadenti in "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" vigono le disposizioni per la tutela di cui all'art.17 del PTPR, recepite all'art. 40 del PTCP. In tale zona, infatti, sono ammesse solo attività estrattive, mentre di norma non sono consentite attività produttive, come richiamato da recenti pareri deliberati dalla Giunta Regionale per casistiche analoghe. La presenza di un impianto di lavorazione è quindi possibile solo nel caso si tratti di un impianto di lavorazione primario, strettamente funzionale alla attività estrattiva in atto, con natura temporanea al termine della quale l'area dovrà essere ripristinata. Al contrario è incompatibile con la tutela di cui all'art.17 del PTPR/art. 40 del PTCP l'utilizzo delle aree occupate da frantoi per destinazioni produttive e per attività che si configurino come industriali, quali gli impianti di trasformazione e confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi. Le tutele e i limiti derivanti dal PTPR/PTCP sopra richiamate, oltre a quelle del PTCP-PAI, costituiscono riferimento per la valutazione degli impianti esistenti e la loro classificazione nel PAE di idoneità urbanistica, territoriale ed ambientale, così come previsto dal comma 2 dell'art.10 del PIAE vigente. Fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale se tali impianti rientrano nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 17 del PTPR (ripreso dal comma 11 dell'art. 40 del PTCP), cioè se già legittimamente insediati in data antecedente al 29 giugno 1989 (nel caso, si richiede espressa attestazione), la localizzazione degli impianti fissi di prima lavorazione non può considerarsi idonea e gli stessi dovranno sottostare alle disposizioni del comma 3 e seguenti dell'art. 10 del PIAE e del comma 12 dell'art. 104 del PTCP.

RISCONTRO ALLA RICHIESTA INTEGRATIVA:

Le verifiche di compatibilità ed ammissibilità della Zone per Impianti (ZI) individuate dal PAE var 2021, in particolar modo con riferimento ad eventuali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali presenti, sono state esplicitate in uno specifico capitolo integrativo "Verifica di Compatibilità e Ammissibilità delle Zone Impiantistiche ZI" delle relazioni tecniche e della ValsAT (R02_RevNovembre2022), oltre che in specifiche schede riassuntive allegate agli elaborati (Allegato 8 alla Rel.01_RevNovembre2022 e Allegato1 alla R02_RevNovembre2022). Di seguito un estratto delle valutazioni condotte dalla quale emerge una criticità per la ZI n.25 "Frantoio Ravazzini", risolta fissando un termine alla permanenza dell'attività pari alla scadenza naturale della relativa AUA.

Verifica di Compatibilità e Ammissibilità Delle Zone Impiantistiche ZI

Nelle schede delle aree impiantistiche ZI identificate dallo strumento di PAE/PIAE (Allegato 8 alla Rel.01_RevNovembre2022 e Allegato1 alla R02_RevNovembre2022), comprese le superfici previste in ampliamento, sono riportate le valutazioni di ammissibilità e compatibilità ai vincoli ambientali e territoriali presenti lungo lo sviluppo dell'area perfluviale. Le verifiche sono svolte anche alla luce dei recenti pareri deliberati dalla Giunta Regionale in materia di ammissibilità delle attività estrattive e relative attività correlate nelle "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR, recepite all'art. 40 del PTCP.

In tali zone, infatti, sono ammesse solo attività estrattive, mentre di norma non sono consentite attività produttive. La presenza di un impianto è quindi possibile solo nel caso si tratti di un impianto di lavorazione primario, strettamente funzionale all'attività estrattiva in atto, con natura temporanea al termine della quale l'area dovrà essere ripristinata. Al

contrario è incompatibile con la tutela di cui all'art.17 del PTPR/art. 40 del PTCP l'utilizzo delle aree occupate da frantoi per destinazioni produttive e per attività che si configurino come industriali, quali gli impianti di trasformazione e confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale se tali impianti rientrano nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 17 del PTPR, cioè se già legittimamente insediati in data antecedente al 29 giugno 1989. In alternativa la localizzazione degli impianti fissi non può considerarsi idonea e gli stessi dovranno sottostare alle disposizioni del comma 3 e seguenti dell'art. 10 del PIAE e del comma 12 dell'art. 104 del PTCP.

Le tutele e i limiti derivanti dal PTPR/PTCP sopra richiamate, oltre a quelle del PTCP-PAI, costituiscono riferimento per la valutazione degli impianti esistenti e la loro classificazione nel PAE di idoneità urbanistica, territoriale ed ambientale, così come previsto dal comma 2 dell'art.10 del PIAE vigente.

Considerato che le aree impianto ZI ricomprese nello strumento di PAE/PIAE insistono anche su ampie porzioni di area afferente al Demanio Pubblico dello Stato, nelle schede di allegato 8 è inoltre verificata la conformità degli insediamenti anche in riferimento al regolare possesso delle necessarie concessioni di uso rilasciate da Regione Emilia Romagna.

La valutazione di compatibilità programmatica ed ambientale condotta, nonché la regolarità delle posizioni con Regione Emilia Romagna inerenti le concessioni di occupazione e d'uso delle aree demaniali, dimostrano l'ammissibilità delle zone impianto Id. 1, 15 e 31 e delle relative installazioni (impianti di prima lavorazione dell'inerte estratto e impianti di seconda lavorazione e trasformazione dell'inerte), sia riconosciute dal quadro conoscitivo, sia pianificate in ampliamento. In particolare è appurata la compatibilità degli impianti di trasformazione ghiaia insediati in "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR, nella fattispecie impianti di produzione di conglomerato cementizio, in data precedente rispetto il 29/06/1989.

Con riferimento specifico alle aree impiantistiche ZI previste in ampliamento, si osserva in particolare quanto segue:

- Ampliamento ZI sito id. 1 – Le superfici risultano interamente ricomprese su aree proprietà della Ditta Esercente, esterne al Demanio dello stato. Da un punto di vista programmatico, la superficie ricade del Territorio Rurale del Comune di Casalgrande in area priva di vincoli e/o elementi di tutela. Non sussistono pertanto interazioni con elementi di tutela ambientale precludenti e/o condizionanti l'esercizio delle attività impiantistiche correlate al comparto estrattivo. Sono quindi ammessi gli usi ed interventi previsti dal PAE per le ZI (art. 8 NTA del PAE) previo l'acquisizione dei titoli abilitativi, nulla osta o pareri comunque denominati necessari.
- Ampliamento ZI sito id. 31 – Le superfici risultano interamente ricomprese su aree proprietà della Ditta Esercente, esterne al Demanio dello stato. Da un punto di vista programmatico, la superficie ricade del Territorio Rurale del Comune di Casalgrande. L'area è ricompresa all'interno dell'area di Tutela Ordinaria dei caratteri ambientali del F. Secchia di cui all'art. 40 del PTCP. L'ampliamento è quindi ammesso per gli usi di cui al co. 12 dell'art. 104 delle NTA del PTCP con esclusiva natura temporanea e previo l'acquisizione dei titoli abilitativi, nulla osta o pareri comunque denominati necessari.

Ricadono in ambiti "Alvei e Invasi di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 18 del PTPR recepito dall'art. 41 delle NTA del PTCP vigente, alcune porzioni delle Zone impianto ZI consolidate dei siti id. 15 e 31 occupate da bacini di decantazione delle acque di lavaggio della ghiaia di servizio degli impianti di lavorazione primaria dell'inerte, regolarmente oggetto di concessione regionale per la specifica destinazione.

Risulta una criticità legata alla permanenza dell'impianto ZI id. 25 – "Frantoio Ravazzini" all'interno dell'ambito di tutela ambientale "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" del F. Secchia, così come individuate dal PTPR della Regione Emilia Romagna (art. 17) e recepite dal vigente strumento del PTCP della Provincia di Reggio Emilia (art. 40). Il sito risulta inoltre inserito in fasce B di progetto come da variante alle fasce di esondabilità del F. Secchia del PAI approvata in data 13/04/2022 con DSG n.49/2022.

La tipologia di attività svolta sul sito n. 25, nello specifico attività di recupero scarti di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, è normalmente non consentita in ambiti di cui all'art. 40 del PTCP. Pur ricompreso nel comparto estrattivo, l'impianto risulta a tutti gli effetti qualificabile come attività produttiva non strettamente funzionale all'attività estrattiva in atto; alla localizzazione dell'impianto non è quindi applicabile l'ammissibilità di cui al co.12 dell'art. 104 del PTCP. L'impianto è insediato in sito dagli anni '90 e risulta iscritto al registro delle attività art. 216 D.Lgs 152/2006 dal 18/05/1998, pertanto non è applicabile l'ammissibilità di cui al co. 11 dell'art. 40 del PTCP. Per tipologia di attività produttiva ed alla luce dei pareri deliberati da Regione Emilia Romagna, l'impianto di Ravazzini S.r.l. di cui al sito ZI n. 25 risulta incompatibile con la natura delle tutele di cui all'art. 17 del PTPR.

Al fine di favorire il rilascio del sito dell'attività autorizzata con AUA DET-AMB-2018-4749 del 18/09/2018, l'attività sul sito ZI id. 25 "Impianto Ravazzini" è quindi ammessa in via temporanea fino alla scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale citata, al termine della quale sarà obbligo della Ditta Ravazzini S.r.l. dare seguito al Riassetto Ambientale del sito compatibilmente alle destinazioni d'uso previste dal PAE. Con almeno 1 anno di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione, o comunque alla dismissione dell'attività qualora intervenisse in maniera anticipata, la Ditta dovrà presentare al Comune di Casalgrande il Progetto di Riassetto Ambientale del sito compatibilmente alle disposizioni di PAE vigenti per il successivo rilascio del sito alla destinazione d'uso Agro-Bio Naturalistica pianificata.

2 NORMATIVA DI PAE

TESTO DELLA RICHIESTA: Normativa di PAE

Si segnala la necessità di esplicitare e motivare nella Relazione di PAE le modifiche normative proposte, con particolare riguardo a quelle non direttamente derivanti da aggiornamenti della normativa sovraordinata.

RISCONTRO ALLA RICHIESTA INTEGRATIVA:

Le motivazioni alle modifiche normative proposte sono esplicitate nel capitolo integrativo cap. 4.8 "MODIFICHE ALLE NTA DI PAE - MOTIVAZIONI DI SUPPORTO ALLE PROPOSTE" dell'elaborato R01 – PAEvar2021_Relazione Tecnica illustrativa di variante Rev.Novembre2022, come di seguito analizzate:

Il perseguimento degli obiettivi di variante ha implicazioni anche sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAE che a tal fine risultano opportunamente modificate e/o integrate nei contenuti e negli aspetti dispositivi e prescritti.

La variante è inoltre l'occasione per apportare le dovute specificazioni in materia di destinazioni di recupero, adeguare le disposizioni normative agli eventuali nuovi orientamenti regionali nel frattempo intervenuti (regimi proroghe e Oneri), porre maggiori specificazioni ed introdurre ulteriori meccanismi di Controllo e Vigilanza monitoraggio, nonché apportare modifiche minori ritenute utili al fine di migliorare gli aspetti procedurali oltre ad una più oggettiva applicazione dei singoli articolati normativi.

Si riporta di seguito una sintetica esplicitazione dei principali aspetti di variante introdotti, con le relative motivazioni tecniche e politiche che ne sottendono i presupposti.

Capo 1° Principi e Disposizioni Generali

Le NTA di PAE var 2021 introducono le implicazioni di "Polo Estrattivo Unico", mera unificazione degli ex Poli estrattivi 018, 019 e 020, quale risposta all'obiettivo di perseguire una gestione più razionale e flessibile della risorsa pianificata, superando le attuali criticità realizzative ed aprendo alla possibilità di ricollocare i residui di autorizzazione/pianificazione su altri settori del comparto.

Confermando la necessità di attuare le previsioni di Variante tramite una conseguente variante ai progetti di PCA 2014, all'art. 6.1 "Piano di Coordinamento attuativo (PCA)" sono puntualmente esplicitati i compiti che dovranno essere assolti tramite la variante di PCA, primo fra tutti disporre i trasferimenti volumetrici e quindi ridefinire il quadro complessivo delle assegnazioni volumetriche, con relativi indirizzi di pianificazione.

All'art. 6 sono inoltre apportate le dovute modifiche che introducono le disposizioni di Cronologia e di Cronoprogramma di attuazione del PAE con relative implicazioni in caso di inerzia soprattutto per quanto riguarda l'avanzamento delle sistemazioni. Collegate alle esigenze di cronoprogramma sono introdotte all'art. 3 specifiche prescrizioni normative mirate a fissare scadenze certe che mirino a dare impulso a situazioni, anche pregresse, oppure mai avviate, sia sotto il profilo estrattivo che di recupero.

Capo 3° Modalità Tecniche di Esercizio – Sezione I Interventi Preliminari

Nel recepire la richiesta di Calcestruzzi Corradini S.p.a. di ampliamento delle aree impiantistiche ZI su zone di proprietà maggiormente periferiche rispetto gli ambienti di tutela paesaggistica, con l'art. 14 co.4.2 è fissato un congruo termine (24 mesi) affinché debbano concretizzarsi gli impegni al rilascio delle porzioni di area perfluviale demaniale indicate. Sono inoltre disposte le implicazioni di diffida e sospensione dell'attività impiantistica in caso di violazione degli impegni.

Capo 3° Modalità Tecniche di Esercizio – Sezione III Modalità di Coltivazione

All'interno del Comparto sono presenti svariate infrastrutture potenzialmente interferenti con le attività di scavo. L'analisi del quadro conoscitivo ha ravvisato il concreto rischio di mancata realizzazione delle attività estrattive in caso di diniego alle deroghe richieste ai sensi del DPR 128/59. Trattasi di situazioni che, in ragione della procedura di deroga, possono emergere solo in fase realizzativa dei singoli progetti.

Pertanto, con l'obiettivo di superare tale criticità realizzative e ridurre i residui che potrebbero ulteriormente svilupparsi da tali casistiche di forza maggiore, si ammette la possibilità di un loro trasferimento verso altri siti anche al di fuori dello strumento di PCA, previa comunque verifica di fattibilità del Comune di Casalgrande e approvazione del consiglio comunale.

Capo 3° Modalità Tecniche di Esercizio – Sezione IV Modalità di Sistemazione

E' obiettivo dell'Amministrazione comunale perseguire una pianificazione che consente di raggiungere il più possibile il completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica. Allo scopo di pianificare un piano campagna di recupero sostanzialmente omogeneo, pressoché privo di discontinuità morfologiche lungo lo sviluppo del comparto da sud a nord, le modifiche apportate alle NTA fissano sull'intero Polo un generalizzato recupero dei vuoti estrattivi a quote debolmente ribassate, non inferiori a -2 m da p.c., raccordate al piano campagna come scarpate di pendenza non superiore a 15°.

Risultano comunque confermate le alternative con recupero a bacino irriguo dei settori estrattivi SE019 e delle porzioni di SE020 dei siti 21a, 21b, 21c e 20.

Con le modifiche all'art. 35, l'Amministrazione Comunale sottolinea l'obiettivo strategico di migliorare il grado di biodiversità e di connettivo ecologico lungo le zone perfluviali a ridosso del corso del F. Secchia, individuando i nuovi siti di cava da destinarsi specificatamente ad un recupero di tipo naturalistico.

Le modifiche apportate all'art.36 mirano esclusivamente ad introdurre criteri oggettivi per la progettazione definitiva del verde, in particolar modo a riguardo della superficie di copertura forestale-naturalistica minima da inserire in ogni sito estrattivo, nel rispetto delle destinazioni tipologiche prevalenti e delle percentuali del 40% e 70% da prevedersi rispettivamente nei settori estrattivi destinati rispettivamente ad Agro-Bio Naturalistico (SE018N e SE020) e Naturalistico puro (SE018S e SE019).

Capo 4° Vigilanza, Controlli e Sanzioni

Le modalità di controllo dell'attività estrattiva, ed in particolare quelle sui materiali terrosi di ritombamento invasati nel vuoto di cava, così come proposte nelle NTA var2021 all'art.45 co.6, 7, 7bis e 7ter, costituiscono ulteriore forma di garanzia per l'Amministrazione Comunale nonché maggiore garanzia di tutela delle matrici ambientali di suolo e acque sotterranee, soprattutto in vista della procedura di collaudo dell'attività estrattiva, ovvero in corso d'opera.

La volontà dell'Amministrazione Comunale di un maggior controllo dello svolgimento e dell'andamento delle attività estrattive implica l'introduzione di nuovi sistemi di monitoraggio in aggiunta a quelli già consolidati, quali il controllo degli accessi di cava (art. 45 co.9) o la necessità di eseguire rilievi topografici per il monitoraggio della risorsa estrattiva con frequenze semestrale (art. 45 co.11). Le modalità di controllo dell'attività estrattiva così come proposte nelle NTA var2021 costituiscono ulteriore forma di garanzia per l'Amministrazione Comunale.

Capo 5° Disposizioni particolari

In riscontro al contributo regionale espresso nell'ambito della conferenza di pianificazione con DGR 2154/2021, è aggiornato l'art. 49 compatibilmente ai contenuti della DGR 2073 del 23/12/2013 che ha definitivamente chiarito il tema degli oneri estrattivi. La formulazione originale dell'art. 49 delle NTA risaliva infatti ad epoca precedente rispetto la citata. Risultano fatti salvi gli accordi e le intese previsti dall'art. 24 della L.R. 7/2004.

3 CONCESSIONI DEMANIALI

TESTO DELLA RICHIESTA: *Concessioni Demaniali*

Si richiede di integrare gli elaborati della variante con la concessione delle aree demaniali, sia di quelle previste che di quelle in utilizzo.

RISCONTRO ALLA RICHIESTA INTEGRATIVA:

In merito ai titoli inerenti all'occupazione delle aree demaniali, è verificato quanto segue:

Aree Demaniali censite sui Siti 1, 31, 3, 4a, 5, 8, 6c, 30d e 31

L'occupazione delle aree demaniali di Calcestruzzi Corradini S.p.a. si riferisce ai provvedimenti n. REPPT1013, REPPT0926, RE03T0125, REPPT1017, RE03T0137 e RE03T0138.

Con provvedimento ARPAE DET-AMB-2020-1865 del 24/04/2020, a seguito di istanza di rinnovo con contestuale aggiornamento dell'assetto occupazionale comunicato dalla Ditta, è stata disposta l'archiviazione delle citate pratiche con unificazione nell'unico procedimento di pratica RE03T0138.

Conseguentemente al provvedimento citato, Calcestruzzi Corradini S.p.a. ha proceduto al regolare versamento dell'importo di canone comunicato, riquantificato secondo le più aggiornate modalità di calcolo, compreso il conguaglio per le occupazioni pregresse.

Il procedimento di rinnovo della concessione di occupazione di aree demaniali, così come risultante dagli aggiornamenti nel frattempo intercorsi anche in funzione delle nuove disposizioni di cui alla DGR 1717/2021, risulta tuttavia ancora ad oggi in fase di istruttoria da parte di Regione Emilia Romagna.

Con PG/2021/0137605 del 06/09/2021, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna ha rilasciato il parere favorevole e relativo Nulla Osta Idraulico.

Aree Demaniali censite sul sito id. 15 di PAE var 2021

L'occupazione delle aree demaniali di Emiliana Conglomerati S.p.a. è regolata dalla Concessione Demaniale proc. RE04T0050 ad uso laghetto e Riciclo acque del processo di lavaggio ghiaia, Impianto frantoio e calcestruzzo, ufficio, pesa e officina. Con PG/2019/3819 del 10/01/2019 è stato rilasciato il Nulla osta idraulico dall'Ag. Regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna.

Aree Demaniali ad uso pista, antistanti/censiti sui siti. 19, 21a, 21b, nonché da 22a fino a 30d di PAE var 2021

Occupazione aree ad uso pista di transito da Salvaterra a Villalunga RE11T0044 in capo ad Emiliana Conglomerati S.p.a. e Calcestruzzi Corradini S.p.a. - Rif. ARPAE-SAC DET-AMB-2019-5613 del 05/12/2019

Aree Demaniali censite sul sito id. 25 di PAE var 2021

Con provvedimento DET-AMB-2018-1625 del 05/04/2018, ARPE Emilia Romagna ha determinato l'archiviazione, per rinuncia avanzata da Ravazzini S.r.l. tramite istanza prot. PG.2015.0889796 del 21/12/2015, della Concessione per occupazione delle aree demaniali di cui al fascicolo n.RE03T0055/12RN01.

Il PAE Var2021, dando continuità al PAE previgente, mantiene comunque all'interno della pianificazione con destinazione a ZI anche la piccola porzione di superficie demaniale (fg. 21 map. 72) fino a qualche anno fa utilizzata allo scopo.

E' quindi verificato come le superfici attualmente utilizzate all'interno del Comparto Estrattivo siano regolarmente detenute dai diversi soggetti Esercenti. Resta comunque inteso che l'effettivo utilizzo a servizio del comparto estrattivo anche di tutte le restanti superfici demaniali ricomprese dal piano (previste con esclusiva funzione di ZC o ZR), così come confermate dal PAE 2011 previgente, possa concretizzarsi solo previo regolare concessione rilasciata dal servizio competente di SAC-ARPAE.

4 ValSAT – Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale

TESTO DELLA RICHIESTA: ValSAT

Valutazioni generali

Nei documenti di ValSAT deve essere definito il quadro della pianificazione sovraordinata elaborata ai vari livelli istituzionali e pertinente con le tematiche ambientali di interesse nell'ambito della pianificazione delle attività estrattive (PTCP, PTPR, PTA, PAIR, PRIT2025, PAI/PRGA, ReteNatura2000 ecc.). Pertanto il documento dovrà essere integrato esplicitando le valutazioni mancanti e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti in particolare:

- dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030 approvata con DGR n.1840 del 08/11/2021;
- dalla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" approvata in via definitiva il 20 dicembre 2018 dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187;
- dalle Misure Specifiche di conservazione e il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021 e con D.G.R. 1958 del 22/11/2021.

Dovranno inoltre essere rese esplicite le valutazioni presenti a supporto del PAE 2011, coordinate ed eventualmente modificate e integrate in relazione a quanto proposto nella variante in esame.

Aspetti ambientali

Il Quadro Conoscitivo deve riportare la situazione aggiornata delle azioni intraprese durante il periodo di validità del PIAE vigente, facendo riferimento alle valutazioni desumibili dal piano di monitoraggio (stato degli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione, efficacia delle azioni di mitigazione, situazione dei flussi di traffico indotto, criticità emerse ecc.). Si ricorda che la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale deve tenere conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Piano.

La ValSAT deve individuare e descrivere chiaramente le aree potenzialmente interessate dai trasferimenti di materiale e deve contenere le valutazioni ambientali relative ai potenziali effetti che si verranno a determinare in tali aree.

Nel documento di ValSAT si ritiene necessario descrivere il cronoprogramma, nonché le modalità previste per il recupero morfologico, ambientale e vegetazionale delle aree estrattive oggetto di variante nonché le opere di mitigazione e compensazione previste anche in riferimento alla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna". A tal proposito si consiglia di prendere in considerazione il "Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna" e le "Linee guida sulla rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil".

Verifica di coerenza

Dovranno essere esplicitate meglio le valutazioni che emergono dalle analisi di coerenza, chiarendo quali aspetti sono stati presi in considerazione e quali sono le considerazioni che hanno portato a formulare il giudizio di coerenza/interferenza.

Piano di monitoraggio e indicatori

Nel documento di Val.S.A.T. non viene fatto alcun riferimento al Piano di monitoraggio e agli indicatori necessari per il monitoraggio delle azioni di piano. Come già esplicitato per il QC nei documenti di variante devono invece essere esplicitate le valutazioni desumibili dai precedenti piani di monitoraggio (vedi PAE 2011), aggiornandoli e contestualizzandoli alla variante in esame.

VINCA

La Valutazione di Incidenza deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale, ove previsto ai sensi del d.lgs. 152/06.

Considerata la prossimità con il Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia", come ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021, dovrà essere dato atto dall'autorità competente della necessità o meno di effettuare tale Valutazione d'Incidenza, secondo quanto indicato dall'art. 26 della LR 4/2021.

RISCONTRO ALLA RICHIESTA INTEGRATIVA:

Alla luce delle integrazioni richieste, inerenti contenuti e specificazioni trasversali fra le diverse competenze di variante di PAE e variante di PIAE, si è scelto di raccordare i documenti di Valsat di var di PAE (R02) e ValSat di var PIAE (R06) del piano adottato, in un unico elaborato coordinato (R02_RevNovembre 2022) integrato e aggiornato come di seguito riportato:

4.1 Valutazioni Generali e Verifica di Coerenza

Al capitolo 5 “RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI E VERIFICA DI COERENZA” di R02_RevNovembre2022 è riportata la disamina degli strumenti di pianificazione sovraordinati pertinenti con le tematiche ambientali di interesse nell’ambito della pianificazione delle attività estrattive, integrando opportunamente la verifica di coerenza rispetto alle azioni e strategie di sostenibilità perseguite. A tale proposito si è approfondita la tematica relativamente i seguenti strumenti:

- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)
- Piano Aria della Regione Emilia Romagna (PAIR 2020)
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025)
- Piano Territoriale Acque della Regione Emilia Romagna (PTA) – PTA approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005.
- Rete Natura 2000 e relative Misure Specifiche di Conservazione dei Piani di gestione dei Siti caratterizzati da potenziale incidenza
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia (PTCP2010)
- “Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile – agenda 2030 della Regione Emilia-Romagna” approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021
- “Strategia di Mitigazione a adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna” approvata il 20/12/2018 dall'assemblea legislativa con delibera n. 187

4.2 Aspetti Ambientali

L’elaborato di ValSAT R02_RevNovembre2022 è integrato al capitolo 3 “QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E SISTEMI DI SENSIBILITA’ TERRITORIALE” con un’analisi dettagliata del quadro conoscitivo dal quale emerge lo stato di attuazione della pianificazione estrattiva vigente e delle relative azioni perseguito. Lo scenario di riferimento è inoltre descritto anche tramite l’individuazione dei sistemi di sensibilità potenzialmente interessati dalle azioni previste dalla pianificazione estrattiva.

Nell’ambito degli obiettivi di variante (cap. 4 R02_RevNovembre2022) sono inoltre specificatamente dettagliate le strategie di sostenibilità perseguite, come di seguito individuate:

La variante 2021 degli strumenti di pianificazione delle attività estrattive di PIAE e PAE vigenti, a partire dall’analisi del quadro conoscitivo, delle sensibilità territoriali e delle criticità rilevate, fonda le proprie azioni ed obiettivi nelle seguenti strategie di sostenibilità:

1. **Incremento della compatibilità con il sistema paesaggistico e ambientale tramite azioni volte alla riduzione dell’interazione con gli elementi di tutela con incremento del grado di biodiversità:** Riduzione delle azioni estrattive a ridosso del F. Secchia a favore di obiettivi di recupero; Riduzione delle superfici impiantistiche occupate in prossimità dell’alveo del F. Secchia; Trasferimento di volumetrie residue verso siti del comparto estrattivo caratterizzati da minori elementi di sensibilità; Incremento delle destinazioni a recupero forestale-naturalistico degli ambiti periferuali;
2. **Sostenibilità ed efficacia economica dell’azione estrattiva tramite azioni volte ad ottimizzare il grado di soddisfacimento del fabbisogno:** Sostegno al sistema economico locale del comparto estrattivo, tramite il superando delle criticità rilevate a favore di una minimizzazione dei residui di pianificazione, rivolgendo l’attività di scavo ad una maggiore estrazione di inerti pregiati per utilizzi nobili, ottimizzando un uso più razionale e sostenibile della risorsa; l’obiettivo di sostenibilità dell’intervento estrattivo passa anche attraverso un potenziamento delle azioni

di ripristino dei vuoti estrattivi tramite l'incremento delle superfici destinate a recupero naturalistico - forestale, ovvero ambienti di maggiore valenza ecosistemica e biodiversità; Lo sblocco ed una flessibilità di gestione della risorsa estrattiva è inoltre da percepirsi come volano per un impulso alla sistemazione dei siti estrattivi, compreso quelli dismessi, ed un'accelerazione del recupero dei siti estrattivi "cedenti" anche tramite le disposizioni di cronoprogramma.

La variante fa comunque salvi gli obiettivi di sostenibilità fondanti il PIAE 2002 ed il PAE 2011 previgenti.

Considerazioni in merito all'individuazione delle aree potenzialmente interessate dai trasferimenti di materiale e relativa valutazione ambientale:

La Relazione di ValSAT di R02_RevNovembre2022 conferma il Settore Estrattivo n. SE018Sud a Nord di Via Reverberi come area potenzialmente, e maggiormente, coinvolta dai trasferimenti di volumetrie estrattive utili conseguenti alla creazione del Polo estrattivo Unico. L'elaborato è inoltre integrato con il cap. 4.7 "VALUTAZIONI AMBIENTALI PRELIMINARI RIGUARDANTI LE AREE ESTRATTIVE POTENZIALMENTE INTERESSATE DAI TRASFERIMENTI VOLUMETRICI PIANIFICATI", all'interno del quale è riportata un'analisi di bilancio ambientale corredata dalla valutazione preliminare dei potenziali effetti positivi/negativi, oltre che dei sistemi di sensibilità coinvolti, legati al potenziale trasferimento di volumi.

Il Bilancio Ambientale che emerge dalle valutazioni preliminari condotte, considerata anche l'ubicazione del sito al di fuori di elementi di tutela ambientale-paesaggistica ravvisati invece nelle zone a ridosso del F. Secchia, non evidenzia fattori di criticità a questa azione, ponendosi completamente in linea al perseguimento delle strategie di sostenibilità proprie della variante.

Si specifica tuttavia che l'analisi affrontata è da intendersi di livello preliminare. Solo alla luce della successiva e conseguente variante di PCA, sarà infatti possibile avere il quadro definitivo delle ricollocazioni volumetriche di pianificazione, conseguentemente sarà possibile affrontare le dovute valutazioni ambientali in maniera maggiormente specifica nell'ambito del procedimento istruttorio dello stesso PCA.

Il Documento di ValSAT di R02_RevNovembre2022 è integrato con la descrizione del Cronoprogramma di cap. 4.6 "INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI DI CRONOLOGIA E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE".

Il Documento di ValSAT di R02_RevNovembre2022 è integrato con la descrizione delle modalità previste il recupero morfologico e agrovegetazionale delle aree estrattive di cap. 4.5.1 "Modalità Previste Per Il Recupero Morfologico, Ambientale E Vegetazionale", con i riferimenti ed i dovuti richiami al "Manuale per il recupero e riqualificazione ambientale della cave in Emilia Romagna" edito dalla RER nel 2003 oltre che alle "Linee Guida sulla rimozione, gestione, e riapplicazione del top-soil" emanate nel 2018 dalla Regione Emilia. A tale proposito si specifica che non rientrano fra le azioni della variante l'individuazione di nuove modalità inerenti i recuperi ambientali dei siti estrattivi, confermando pertanto le tipologie di recupero Naturalistico, Agro-Bio naturalistico e a Bacino Irriguo già pianificate, con relative modalità realizzative.

Sono fatte pertanto salve le modalità realizzative dei ripristini descritte "Linee Guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive nei polo di PIAE in Comune di Casalgrande" di cui all'elaborato RIL01A di PAE2011 vigente. La bontà dei recuperi fino ad oggi realizzati dimostra la validità delle relative modalità realizzative senza pertanto necessitare interventi correttivi.

4.3 Piano di Monitoraggio e Indicatori

Il documento di ValSAT di R02_RevNovembre2022 è integrato con il cap. 6 "Piano di Monitoraggio e Indicatori Prestazionali" all'interno del quale sono individuati n. 6 Indicatori di piano con relativi target, soggetti

coinvolti, cadenza di monitoraggio e ambiti di sensibilità associati. Nello specifico, partendo dagli indicatori già proposti nel PIAE e PAE vigenti, sono definiti:

Indicatore	1	Andamento delle attività estrattive: Volumetrie estrattive realizzate rispetto il pianificato
Descrizione	Conteggio delle volumetrie utili estratte all'interno del Polo estrattivo Unico nell'anno di riferimento, rapportate al totale di pianificazione.	
Obiettivi	Sostenibilità ed efficacia economica dell'azione estrattiva	
Target	Massimizzazione	
Cadenza di raccolta dati	Annuale	
Soggetti coinvolti	Comune, Provincia	
Ambito e sensibilità associato	ANTR	

Indicatore	2	Andamento delle attività estrattive: Autosufficienza d'Ambito
Descrizione	Destinazione delle volumetrie utili estratte all'interno del Polo estrattivo Unico di Casalgrande nell'anno di riferimento, monitorando: - Impianti di lavorazione e trasformazione inerti di destinazione - Utilizzi della risorsa: Conglomerati cementizi, conglomerati bituminosi, riempimenti e rilevati, altro	
Obiettivi	Sostenibilità ed efficacia economica dell'azione estrattiva	
Target	Controllo	
Cadenza di raccolta dati	Annuale	
Soggetti coinvolti	Comune, Provincia	
Ambito e sensibilità associato	ANTR	

Indicatore	3	Andamento delle attività estrattive: uso del suolo del comparto
Descrizione	Aggiornamento della distribuzione areale dell'uso del suolo all'interno del Polo unico, rapportato all'estensione complessiva del comparto estrattivo, distinguendo fra: - Aree allo stato vergine; - Aree destinate ad impianti; - Aree di cava in sistemazione; - Aree già restituite alla destinazione finale; - Aree di cave attiva; - Aree di cave dismessa/inattive in attesa di progetti di recupero	
Obiettivi	Sostenibilità ed efficacia economica dell'azione estrattiva Sostenibilità ambientale e maggiore compatibilità con il sistema ambientale, territoriale e paesaggistico	
Target	Controllo	
Cadenza di raccolta dati	Ogni 5 anni	
Soggetti coinvolti	Comune, Provincia	
Ambito e sensibilità associato	IDR, ECO, PAE, ANTR, GEO	

Indicatore	4	Grado di Compensazione Ambientale: Stato di avanzamento dei recuperi morfologici e vegetazionali
Descrizione	4.1	Grado di restituzione finale fruibile Calcolato come rapporto percentuale fra le superfici recuperate rispetto le superfici del comparto interessate dall'attività estrattiva, anche pregressa.
	4.2	Avanzamento recuperi morfologici calcolato come rapporto percentuale fra volumi di ricolma posti in opera rispetto i volumi scavati
	4.3	Avanzamento recuperi vegetazionali Totale delle superfici piantumate e/o rinverdite in relazione alle destinazioni pianificate
Obiettivi	Sostenibilità ed efficacia economica dell'azione estrattiva Sostenibilità ambientale e maggiore compatibilità con il sistema ambientale, territoriale e paesaggistico	
Target	Massimizzazione e controllo	
Cadenza di raccolta dati	Annuale	
Soggetti coinvolti	Comune, Provincia	
Ambito e sensibilità associato	IDR, ECO, PAE, ANTR, GEO	

Indicatore	5	Cronoprogramma – riassetto ambientale di aree degradate Siti di cava dismessi avviati al recupero
Descrizione	Numero di siti estrattivi inattivi e dismessi per i quali è stato regolarmente dato avvio al riassetto ambientale secondo le più recenti disposizioni di PAE vigenti.	
Obiettivi	Sostenibilità ed efficacia economica dell'azione estrattiva Sostenibilità ambientale e maggiore compatibilità con il sistema ambientale, territoriale e paesaggistico	
Target	Controllo	
Cadenza di raccolta dati	Annuale	
Soggetti coinvolti	Comune	
Ambito e sensibilità associato	IDR, ECO, PAE, ANTR, GEO	

Indicatore	6	Qualità dell'ambiente
Descrizione	6.1	Controllo qualitativo e piezometrico della falda
	6.2	Traffico Indotto
	6.3	Emissioni rumorose
	6.4	Qualità dell'aria (polveri)
	6.5	Qualità dei limi di frantoio
	6.6	Cura e Qualità delle sistemazioni vegetazionali
	Per le modalità, le periodicità di monitoraggio e l'ubicazione dei punti di controllo degli indicatori di qualità ambientale, si conferma il "Programma di monitoraggio degli aspetti quali-quantitativi delle matrici acqua, aria, rumore e limi per i poli estrattivi del piano attività estrattive PAE vigente" approvato con DGC n. 26 del 14/03/2014 fatto salvo dalla variante 2021 al PIAE/PAE	
Obiettivi	Sostenibilità ambientale e maggiore compatibilità con il sistema ambientale, territoriale e paesaggistico	
Target	Controllo	
Cadenza di raccolta dati	Annuale	
Soggetti coinvolti	Comune	
Ambito e sensibilità associato	IDR, ECO, PAE, ANTR	

4.4 RETE NATURA 2000 e VINCA

Il Documento di ValSAT di R02_RevNovembre2022 è integrato con un'analisi conoscitiva dei siti Rete Natura 2000 (cap. 3.2 di R02), confermando la loro presenza solo all'esterno del comparto estrattivo. Trattasi dei siti:

- ZSC- ZSC Colombarone IT4040012
- ZPS Casse di Espansione del Secchia IT4030011

Al successivo cap. 5.3 "Valutazione preliminare d'Incidenza rispetto Siti di Rete Natura 2000" è svolta un'analisi di coerenza rispetto le Misure specifiche di Conservazione dei citati siti, formulando un primo giudizio di incidenza: Appurato che il comparto estrattivo non interessa habitat di interesse comunitario è verificata l'assenza di interferenze dirette. Sono tuttavia da citarsi le potenziali interferenze negative, non significative, correlate all'azione di disturbo indotta dall'attività antropica e dai mezzi di cantiere all'opera lungo la viabilità di comparto e presso l'impianto di lavorazione.

Si richiama inoltre il parere di competenza già espresso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, assunto a prot. del Comune di Casalgrande con n. 6484 del 17/04/2022:

"RILEVATO che le aree di intervento di cui alla Variante al P.A.E., sono poste all'esterno del Sito Rete Natura IT 4030011 e considerata la distanza dal medesimo Sito, gli interventi previsionali su tali aree vantano incidenza negativa non significativa sulle specie e gli habitat del sito ZSC-ZPS IT 4030011 "Casse di espansione del fiume Secchia".

Riscontro al Contributo di Regione Emilia Romagna di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021

Di seguito si coglie l'occasione per dare riscontro agli aspetti rilevati all'interno del "Contributo regionale al documento preliminare del piano delle attività estrattive PAE del Comune di Casalgrande, con valore di variante specifica al PIAE" di cui alla DGR 2154 del 20/12/2021 relativa agli esiti della conferenza di pianificazione.

5 VALUTAZIONI DI ORDINE GENERALE E NORMATIVO

5.1 Riscontro all'invito alla revisione del calcolo dei volumi di pianificazione

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Residui: si rileva un notevole quantitativo di materiale residuo pianificato e non scavato, relativo sia al PIAE 2002 che a quello precedente. Questa situazione è riscontrabile in generale anche a livello regionale, per effetto di diversi fattori, tra cui le dinamiche del mercato dei materiali da costruzione degli ultimi anni.

Dalla ricognizione dei volumi residui effettuata per la variante proposta emergono oltre 2.400.000 mc di materiale relativi al PIAE 2002 vigente (82% dei 2.936.000 mc assegnati), approvato nel 2004 e 1.870.000 mc di materiale relativi al PIAE previgente.

Si evidenzia che dal 2014 al 2020 è stato scavato un quantitativo di ghiaia pari a poco più di 1.000.000 mc. Un simile andamento estrattivo, considerati gli oltre 4.200.000 mc di materiale residui, porterebbe a prolungare le attività ben oltre le scadenze previste dagli strumenti di pianificazione.

Per quanto detto sopra si invita l'amministrazione comunale, in accordo con la Provincia, a rivedere il calcolo dei volumi da assegnare alla pianificazione, eliminando i quantitativi non necessari per i fabbisogni e oggettivamente non estraibili. Inoltre si invita l'amministrazione comunale, sempre in accordo con la Provincia, a prevedere idonei meccanismi di riduzione progressiva dei residui, qualora le attività di estrazione non comincino dopo un determinato periodo di tempo a partire dall'approvazione degli strumenti di pianificazione.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

Non rientra fra le azioni e gli obiettivi di variante la modifica delle volumetrie estrattive di pianificazione assegnate dallo strumento di pianificazione provinciale di PIAE al Comparto estrattivo del Bacino del Secchia di Casalgrande (RE). La variante 2021 al PAE di Casalgrande (RE) in variante al PIAE procede esclusivamente al riconteggio delle volumetrie utili residue al 31/12/2020, consentendo di superare le criticità realizzative ravvisate all'interno di alcuni settori, tramite la costituzione del Polo estrattivo Unico, comunque a saldo volumetrico zero.

La revisione dei fabbisogni provinciali di inerti e conseguentemente la riquantificazione delle volumetrie estrattive utili da assegnarsi al bacino estrattivo comunale, è quindi rimandata ad una successiva fase di pianificazione di variante generale al PIAE di Reggio Emilia. Fino ad allora sono confermati i fabbisogni ed i quantitativi residui già pianificati.

Pertanto l'Amministrazione Comunale conferma a valere sul PAEvar2021 le volumetrie residue vigenti.

A supporto di ciò si riportano le seguenti considerazioni:

- Il quadro conoscitivo dello stato di attuazione della pianificazione estrattiva di Casalgrande valutato al 2020 conferma le difficoltà affrontate dal comparto estrattivo comunale in questi ultimi 10 anni di validità del PAE.

Tuttavia, i segnali di una ripresa sono evidenti: a dicembre 2020 risultano infatti autorizzate ed in corso di scavo ca. 1,1 mil di mc dei residui contabilizzati, con un'operatività annua degli impianti di lavorazione

presenti nel comparto tendenzialmente tornata a livelli medi. A Novembre 2022 risultano altresì in itinere, di cui una già conclusa, le procedure autorizzative uniche comprensive di VIA per l'attivazione di altri ca. 570.000 mc.

- durante le annualità 2021 e 2022 (da confermarsi con le relazioni annuali 2022) nel territorio di Casalgrande sono state nel frattempo scavati circa altri 500.000 mc di materiale ghiaioso (trend medio nell'ultimo biennio di ca. 250.000 mc/anno), riducendo conseguente i residui di pianificazione a ca. 3.770.000 mc;
- Le zone estrattive ZeE e ZeN confermate dalla Variante 2021, pur senza ampliamenti, presentano adeguate potenzialità giacimentologiche per soddisfare l'estrazione del pianificato residuo, compreso quei quantitativi in passato assegnati per approfondimenti ma difficilmente concretizzabili (ca. 0,7 mil mc) per le ragioni poste alla base della variante;
- La variante ha proprio di superare gli aspetti che ad oggi costituiscono motivo di ritardo all'esaurimento previsioni estrattive pianificate, intervenendo a livello di PAE var 2021 anche con nuove disposizioni normative mirate ad introdurre tempistiche di attuazione, sia di coltivazione che di ripristino, coordinate tra amministrazione comunale ed esercenti;
- In una prospettiva ottimistica, nonché nel pieno spirito prudenziale di una pianificazione che sia in grado di soddisfare le esigenze di un mercato delle costruzioni in ambito pubblico e privato in continua evoluzione, risulta strategico rimandare l'eventuale revisione delle volumetrie residue utili ad una successiva fase di variante generale di PIAE, sottesa ad analisi mirate di quantificazione dei fabbisogni.

In questo momento storico dove le prospettive di nuove importanti opere pubbliche come la Tangenziale di Rubiera e la Bretella Campogalliano-Sassuolo, nonché le opportunità infrastrutturali legate al PNRR porterebbero a saturare un'importante fetta delle richieste di mercato e del fabbisogno di inerti locale, non si vede il motivo per procedere alla riduzione dei residui di pianificazione di uno dei bacini di approvvigionamento più prossimi ai cantieri in programma.

Il Rischio sarebbe quello di dover poi rincorrere in emergenza una nuova pianificazione che torni ad assegnare al comparto le volumetrie pocanzi stralciate.

5.2 Spostamento volumi tra aree estrattive

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Spostamento volumi tra aree estrattive: si comprende la necessità di rendere maggiormente flessibile la gestione delle potenzialità estrattive spostando i volumi non estraibili in aree maggiormente idonee e mantenendo inalterati i volumi pianificati. Questo consentirebbe la continuità delle attività estrattive in un'ottica di semplificazione procedurale e di maggiore garanzia per la chiusura e la sistemazione finale delle aree.

Tuttavia si ritiene indispensabile che il PIAE fissi chiaramente alcuni criteri oggettivi per regolamentare gli spostamenti di potenzialità estrattive di cui sopra:

- il trasferimento dovrebbe comportare la definitiva chiusura dell'area estrattiva "cedente", previa sistemazione finale dell'area in tempi ragionevolmente brevi;
- se l'attività estrattiva non avrà luogo anche a seguito dello spostamento dei volumi, si dovrebbe prevedere un meccanismo per la decadenza progressiva dei residui, con l'effetto di allineare il dimensionamento del piano al reale fabbisogno di materiali. Tale meccanismo dovrebbe imporre un limite temporale alla pianificazione, con particolare riferimento alle aree che cedono la propria potenzialità estrattiva e alle previsioni con forte incertezza realizzativa, al fine di non vincolare inutilmente territori ambientalmente rilevanti in prossimità al fiume Secchia;
- la Val.S.A.T. dovrebbe individuare chiaramente le aree potenzialmente interessate dai trasferimenti e dovrebbe contenere le valutazioni ambientali relative al loro ampliamento.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

Si condivide il presupposto di Regione Emilia Romagna in merito alla necessità di portare alla definitiva chiusura dei siti “cedenti” con loro sistemazione in tempi brevi.

A tale proposito si evidenzia come tale obiettivo sia già implicito della variante adottata che prevede l’attribuzione ai siti “cedenti” di una zonizzazione con esclusivi obblighi di ripristino ZR.

Più che a livello di PIAE, all’interno del PAE nonchè nell’ambito della procedura di PCA che gestirà specificatamente il tema delle “cessioni” volumetriche, sarà comunque possibile intervenire specificatamente anche su altri siti coinvolti (es. stralcio definitivo delle ZeE e ZeN ancora allo stato vergine, cedenti integralmente le volumetrie estrattive assegnate dalle pianificazioni previgenti).

Si propone quindi, a rafforzativo di ciò, di integrare l’art. 6.1 co. 2bis delle NTAvar2021 con il seguente punto:

Art.6.1 2bis *E’ compito del Piano di Coordinamento di Attuazione (PCA) del Polo estrattivo comunale “Polo Secchia Casalgrande SE18-19-20”, da approvarsi ai sensi dell’art 3 co.2 in variante ai previgenti PCA degli ex Polo 18, 19 e 20: .. (omissis)..*

- *Disporre il passaggio alla zonizzazione ZR di quelle superfici scavate che a seguito della cessione dei volumi ad altri siti esauriscono la potenzialità estrattiva assegnata (..omissis..)*
- *Disporre lo stralcio definitivo dal PAE di quei siti di ZeE e ZeN ancora allo stato vergine che, a seguito del trasferimento su altro sito delle volumetrie ivi assegnate dalla pianificazione previgente, rimarranno prive di potenzialità estrattive.*

Il mancato scavo in approfondimento che genera le volumetrie residue ricollocabili, implica conseguentemente la necessità di minori volumi di ricolma per raggiungere la quota finale di recupero, pertanto minori tempistiche di cantiere. Anche la Cronologia di attuazione introdotta a livello di PAE var 2021 pone i “siti cedenti” fra le priorità di ripristino già a partire dall’anno in corso.

Si condivide inoltre la necessità di superare l’incertezza realizzativa. A tale proposito il PAE var 2021 introduce all’interno delle NTA var 2021 specifiche disposizioni atte a fissare termini perentori affinché tutti i soggetti titolari delle potenzialità estrattive che tardano ad attivarsi, comunichino definitivamente le loro intenzioni, fissando altresì termini massimi di avvio dei lavori; in alternativa sarà disposto il ricollocamento delle volumetrie. Al fine di accelerare ulteriormente lo sblocco di queste situazioni ormai da troppo tempo stagnanti, si propone di modificare le disposizioni inserite nelle NTA di PAE var 2021 (comma 4bis dell’art 3) anticipando le tempistiche già a sei mesi dall’approvazione del PAEvar2021 invece che dal successivo step pianificatorio di PCA.

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 3 co.4bis	NTA PAE var 2021 – versione Rev.Novembre2022 Art. 45 co.9
Art. 3 co.4bis 4 bis Con esclusione delle Proprietà o Ditte esercenti sottoscrittici degli accordi di PCA per le quali è fatto salvo il relativo cronoprogramma (art.6 co.1ter), è obbligo delle restanti Proprietà di siti estrattivi, compreso quelli allo stato vergine, zonizzati dal PAE in ZeE o ZeN e assegnatari di volumetrie estrattive utili, comunicare al Comune di Casalgrande entro 6 (mesi) mesi dall’approvazione della variante di PCA di cui al precedente Comma 2, le tempistiche entro le quali intendono attivare le previsioni estrattive assegnate che comunque non potranno protrarsi oltre 5 anni. Trascorso tale termine le eventuali volumetrie assegnate saranno rese disponibili per la redistribuzione fra gli attuatori del PCA di cui al co.2 su altre aree del Polo “Secchia Casalgrande SE018-019-020” potenzialmente idonee a soddisfarne	Art. 3 co.4bis 4 bis Con esclusione delle Proprietà o Ditte esercenti sottoscrittici degli accordi di PCA per le quali è fatto salvo il relativo cronoprogramma (art.6 co.1ter), è obbligo delle restanti Proprietà di siti estrattivi, compreso quelli allo stato vergine, zonizzati dal PAE in ZeE o ZeN e assegnatari di volumetrie estrattive utili, comunicare al Comune di Casalgrande entro 6 (mesi) mesi dall’approvazione della 2021 di PAE PCA di cui al precedente Comma 2, l’interesse, o meno, all’attivazione delle previsioni estrattive assegnate, con relative tempistiche d’intervento le tempistiche entro le quali intendono attivare le previsioni estrattive assegnate che comunque non potranno protrarsi oltre 5 anni. Trascorso tale termine le eventuali volumetrie assegnate saranno rese disponibili per la redistribuzione fra gli attuatori del PCA di

<p>l'estrazione.</p> <p>Le tempistiche di attivazione delle succitate previsioni estrattive saranno recepite dal Comune in apposito atto che andrà ad integrare e far parte del Cronoprogramma di attuazione delle previsioni di PAE di cui all'art. 6 co.1 ter.</p>	<p>cui al co.2 su altre aree del Polo "Secchia Casalgrande SE018-019-020" potenzialmente idonee a soddisfarne l'estrazione.</p> <p>Le tempistiche di attivazione delle succitate previsioni estrattive saranno recepite dal Comune in apposito atto che andrà ad integrare e far parte del Cronoprogramma di attuazione delle previsioni di PAE di cui all'art. 6 co.1 ter.</p>
---	---

Unitamente a ciò, le disposizioni di cronologia e di cronoprogramma di attuazione introdotte dal PAE var 2021 hanno l'obiettivo di coordinare l'attività estrattiva e consentire all'Amministrazione di disporre di uno strumento di controllo e monitoraggio, anche temporale, dell'andamento della pianificazione.

Tale strumento consentirà, unitamente al trend degli indicatori riportati nel documento di ValSAT, di fornire all'Amministrazione le informazioni utili a valutare la bontà delle strategie del piano anche alla luce delle modifiche introdotte con la presente variante.

Si ribadisce che l'eventualità di un definitivo stralcio dei residui è rimandata ad una successiva fase di pianificazione generale a livello provinciale. Ad oggi non si ravvisa tale esigenza considerando che la dimensione del piano risulta comunque compatibile alle potenzialità giacimentologiche offerte dalle zone estrattive confermate nel Polo (vedi anche riscontro al precedente punto 5.1).

Si conferma inoltre l'integrazione del documento di ValSAT (R02_RevNovembre2022) con l'individuazione delle aree potenzialmente interessate dai trasferimenti (SE018sud) oltre alle relative valutazioni ambientali collegate – vedi precedente punto 4.2 del riscontro alle Integrazioni richieste da Provincia di Reggio Emilia.

5.3 Concessioni demaniali delle ZI di Calcestruzzi Corradini S.p.a.

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Concessioni demaniali: in relazione all'impianto di lavorazione Calcestruzzi Corradini S.p.A., situato al confine con il Comune di Rubiera, di cui si prevede l'ampliamento in cartografia, il procedimento finalizzato all'ottenimento delle concessioni demaniali non risulta terminato.

Si sottolinea quindi che la relativa variante potrà concretizzarsi solo a termine procedimento, dopo avere verificato che sia stato sanato anche il pregresso.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

Il Comune di Casalgrande ha verificato tramite la Ditta Calcestruzzi Corradini S.p.a. tutte le informazioni inerenti le pratiche di rinnovo/aggiornamento delle concessioni demaniali in corso di istruttoria presso i servizi competenti di SAC-ARPAE verificando la corrispondenza con le superfici oggetto di pianificazione. A tale proposito si richiama la disamina già riportata al precedente punto 3 del riscontro alle Integrazioni richieste da Provincia di Reggio Emilia.

Si specifica inoltre che le aree impiantistiche ubicate sul lato nord-ovest del sito impiantistico ZI id.1 in confine con il Comune di Rubiera ed oggetto di istanza di ampliamento, risultano esterne alle disponibilità demaniali, ricadendo in piena proprietà del proponente, pertanto estranee da ogni vincolo concessorio.

In area demaniale sono presenti solo superfici impiantistiche di consolidata occupazione per usi compatibili a quelli ammessi in ZI, che la variante si limita a confermare con la relativa zonizzazione.

Lo strumento di PAE, ai sensi dell'art. 7 della L.r. 17/91, individua e perimetra gli ambiti destinabili a ZI "Zone Impianto". Nell'ambito di tale ricognizione, con riferimento alle aree demaniali, il PAE var 2021 conferma le

zone ZI previgenti e quelle emerse dal quadro conoscitivo come di consolidata occupazione.

Resta comunque inteso che l'effettivo utilizzo a servizio del comparto estrattivo di tutte le superfici demaniali ricomprese nel limite di Polo, possa concretizzarsi solo previo regolare concessione di occupazione di aree demaniali del servizio competente di SAC-ARPAE.

5.4 Ampliamento delle zone destinate ad impianti ZI: verifica di compatibilità ambientale

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Ampliamento zone destinate ad impianti (ZI): le proposte di ampliamento delle zone ZI destinate ad impianti di lavorazione risultano interessare "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", di cui all'art. 17 del PTPR e in parte, anche "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", di cui all'art. 18 del PTPR.

In tali zone le attività estrattive sono consentite esclusivamente alle condizioni di seguito elencate rispetto alle quali è necessario verificare la conformità della proposta in esame:

- negli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" dell'art. 18 del PTPR, sono ammesse esclusivamente le estrazioni di materiali litoidi disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, non sono pertanto mai consentite attività produttive;

- nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" dell'art. 17 del PTPR sono ammesse attività estrattive solo se i PIAE documentano e motivano come altrimenti non soddisfacibile lo stimato fabbisogno di materiali (art.35, comma 2 del PTPR), mentre di norma non sono consentite attività produttive. La presenza di un impianto di lavorazione è quindi possibile solo nel caso si tratti di un impianto di lavorazione primario, strettamente funzionale alla attività estrattiva in atto, con natura temporanea al termine della quale l'area dovrà essere ripristinata. Al contrario è incompatibile con la tutela di cui all'art.17 del PTPR l'utilizzo delle aree occupate da frantoi per destinazioni produttive e per attività che si configurino come industriali, quali gli impianti di trasformazione e confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale se tali impianti rientrino nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 17 del PTPR, cioè se già legittimamente insediati in data antecedente al 29 giugno 1989.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

L'individuazione e perimetrazione delle aree impiantistiche è demandato al PAE ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/91. L'analisi di compatibilità ai vincoli ambientali interferenti con le ZI, compreso i relativi ampliamenti, sono state esplicitate in uno specifico capitolo integrativo "Verifica di Compatibilità e Ammissibilità delle Zone Impiantistiche ZI" delle relazioni tecniche e della ValSAT (R02_RevNovembre2022), oltre che in specifiche schede riassuntive allegate agli elaborati (Allegato 8-R01_RevNovembre2022 e Allegato1-R02_RevNovembre2022). A tale proposito si rimanda al precedente punto 1 di riscontro alle Integrazioni richieste da Provincia di Reggio Emilia.

Con riferimento agli elementi di tutela legati al corso del F. Secchia (art. 17 e 18 del PTPR), le verifiche condotte hanno tenuto conto dalla tipologia impiantistica insediata, dall'anno di insediamento oltre che delle specifiche disposizioni in materia di attività estrattive e impianti di lavorazione di cui all'art.104 delle NTA del PTCP.

Con riferimento al vincolo di cui all'art. 17 del PTPR, è confermata la compatibilità degli impianti funzionali alle attività estrattive in atto (sito 1, 15 e 31), compresi quelli di seconda lavorazione, questi ultimi legittimamente insediati prima del 21/06/1989.

Si è ravvisata invece una criticità per la ZI n. 25 "Impianto Ravazzini S.r.l.". L'attività di recupero di rifiuti inerti insediata, con impianto di frantumazione installato negli anni '90, non è compatibile al vincolo di cui all'art. 17 del PTPR/art. 40 del PTCP. Al fine di favorire il rilascio del sito dell'attività, l'esercizio d'impresa è ammesso in via temporanea fino alla scadenza della relativa AUA, ribadendo in ogni modo l'obbligo ad un impegno di

recupero delle aree rilasciate compatibilmente alla destinazione ed alle modalità del PAE.

All'interno delle aree soggette di tutela assoluta di art. 18 delle NTA PTPR (Alvei e invasi) censite in prossimità del limite di PAE vigente e di variante non insistono previsioni di attività estrattive; risultano bacini di decantazione delle torbide di lavaggio ivi insediati dai primi anni '90, ad oggi ricolmi e da confermarsi in attesa del loro rilascio.

5.5 Proroghe

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Proroghe: l'interpretazione attuale dell'art. 15 della L.R. 17/1991 va nel senso di consentire solamente una proroga di un anno allo scadere dell'autorizzazione, o comunque, nel caso di più proroghe, che il periodo di tempo complessivo non superi l'anno. Per prolungare ulteriormente l'attività estrattiva è necessario procedere ad una nuova autorizzazione. Sarà pertanto necessario aggiornare di conseguenza le Norme Tecniche di Attuazione (art. 38bis), l'art. 8 della convenzione tipo e tutti gli eventuali riferimenti contenuti nelle relazioni.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

A riscontro del contributo regionale, si propone la revisione (in carattere Viola) dell'art. 38 bis come di seguito riportato:

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 38bis	NTA PAE var 2021 – versione RevNovembre2022 Art. 38bis
<p>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previo presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</p> <p>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.</p> <p>Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</p> <p>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</p>	<p>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno. E' ammesso la proroga alla validità dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo comunque non superiore l'anno. La Proroga e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione, debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</p> <p>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.</p> <p>Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</p> <p>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</p> <p>2 Una volta scaduti i termini di validità dell'autorizzazione, compreso l'eventuale proroga, per completare il progetto estrattivo e di recupero è necessario l'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo convenzionato secondo le procedure di cui all'art. 6.2</p>

5.6 Oneri di Mitigazione Ambientale

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Oneri di mitigazione ambientale: si evidenzia che la L.R. 17/1991 prevede esclusivamente gli oneri calcolati sulla base dei volumi di materiale estratto e ripartiti tra Comune, Provincia e Regione per il materiale estratto.

Non sono quindi possibili oneri monetizzabili di altro tipo, in particolare destinati anche a interventi stradali non direttamente connessi con le attività estrattive, come si legge all'art. 49 delle NTA.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

A riscontro del contributo regionale si propone la revisione dell'art. 49 (in carattere Viola) al fine di conformarlo alla disciplina vigente come di seguito riportato. A tale proposito si chiarisce come l'art. 49 riproposto nelle NTA di PAE var 2021 discenda dal PAE 2011, precedente al definitivo chiarimento in materia di oneri estrattivi di cui alla D.G.R. n° 2.073 del 23/12/2013

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 49	NTA PAE var 2021 – versione RevNovembre2022 Art. 49
<p>Art. 49 Oneri di mitigazione ambientale</p> <p>1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dell' atto di accordo quadro, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo di P.A.E che diverrà operativo all'approvazione del PCA;• Eventualmente delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi. <p>2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G. dalla pianificazione comunale vigente</p> <p>3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.</p> <p>4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.</p> <p>Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermimetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di "nuovo inserimento".</p>	<p>Art. 49—Oneri di mitigazione ambientale</p> <p>Art. 49 Accordi e Intese</p> <p>1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dell' atto di accordo quadro, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo di P.A.E che diverrà operativo all'approvazione del PCA;• Eventualmente delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi. <p>2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G. dalla pianificazione comunale vigente</p> <p>3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.</p> <p>4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.</p> <p>1 Per l'attuazione delle previsioni estrattive e di recupero del Polo "Secchia – Casalgrande" il Comune e gli esercenti stipulano specifici accordi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7 del 14/04/2004 che diventeranno operativi all'approvazione del PCA di cui all'art. 6.1. Ulteriori accordi inerenti all'esercizio del singolo progetto estrattivo potranno essere oggetto della relativa convenzione estrattiva di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi</p> <p>2 Gli accordi di cui ai co. 1 potranno altresì regolamentare gli aspetti legati all'eventuale prolungarsi ingiustificato dei cantieri estrattivi rispetto la durata dell'autorizzazione, oltre ad eventuali obblighi di cessione al Comune di siti di cava recuperati, definendo criteri e modalità secondo principi di trasparenza e proporzionalità.</p> <p>3 Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermimetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di "nuovo inserimento".</p>

6 VARIANTE ALLE FASCE DI PAI DEL F. SECCHIA – DSG 49/2021

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Progetto di Variante delle fasce fluviali del fiume Secchia e del torrente Tresinaro (adottato con Decreto del Segretario dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 316 del 3 agosto 2021)

Il Progetto di Variante prevede interventi di riassetto sostanzialmente riconducibili a:

- riconnessione all'alveo di piena di aree golenali in sinistra e in destra attualmente separate e oggetto di interventi di estrazione di inerti, tramite abbassamento del piano campagna e adeguamento dei muri spondali esistenti;*
- recupero morfologico dell'alveo verso una configurazione di maggiore equilibrio dinamico;*
- realizzazione/adeguamento di arginature locali per il contenimento dei livelli di piena in sponda sinistra immediatamente a monte di Ponte Veggia.*

Si chiede pertanto di rendere coerenti gli interventi di recupero già effettuati e quelli che saranno inseriti nel Piano di Coordinamento Attuativo (PCA), con quanto previsto da questa Variante di prossima adozione.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

L'aggiornamento della documentazione di variante 2021 al PAE e PIAE adotta con DCC n. 93 del 29/12/2021 conseguente alla richiesta di integrazioni manifestata da Provincia di Reggio Emilia è l'occasione per prendere atto dell'approvazione definitiva del documento di variante alle fasce di esondabilità del PAI del F. Secchia di cui al Decreto S.G n.49 del 13/04/2022.

L'aggiornamento delle fasce di esondabilità del PAI/PGRA di cui al Decreto DSG n. 49/2022, implica sostanzialmente l'inserimento di una buona parte del comparto estrattivo all'interno di ambiti di fascia B di progetto.

Si prende quindi atto che lo strumento di Aggiornamento di PAI/PGRA di cui al Decreto SG n. 49/2022 attribuisce al Comparto estrattivo di Casalgrande una potenziale valenza di pubblica utilità, ai fini della sicurezza idraulica, con obiettivi di potenziamento della laminazione delle portate idriche a monte di Rubiera e miglioramento delle condizioni di deflusso.

Tuttavia, la variante di PAI ricomprende in fascia B di progetto anche siti di ex cave definitivamente sistemate, collaudate e pertanto già uscite dal regime delle attività estrattive in epoca precedente al 03/08/2021, data di adozione della citata variante di PAI, rispetto le quali il Piano delle Attività Estrattive non può più imporre obblighi diversi.

All'interno del comparto estrattivo risultano inoltre previsioni di realizzazione di bacini ad uso irriguo nonché siti recuperati a discarica di inerti, vuoti di cava riconvertiti a bacini di decantazione dei limi di risulta dal lavaggio inerti, nonché altre superfici con avanzato grado di sistemazione, tutti caratterizzati da spessori di ricolma autorizzati, non più compatibili con una loro potenziale funzione idraulica.

La Variante di PAI approvata con decreto n. 49 del 13/04/2022 prende atto della presenza del citato stato di fatto, dando mandato all'Autorità Idraulica Competente (ovvero la Regione nel tratto da monte fino alla traversa di case Galliani, ed AIPO a valle della traversa), sulla base di approfondimenti di carattere locale, di analizzare puntualmente le situazioni che presentano particolari criticità e che non possono essere incluse nel progetto di riconnessione morfologica dell'alveo con le aree golenali o di potenziamento della laminazione a monte di Rubiera (punto 6.1 e 7.1 della Relazione di Variante al PAI approvata con decreto n.49/2022).

Considerata l'attuale mancanza di una progettazione specifica degli interventi idraulici propedeutici agli obiettivi di PAI, quindi delle dovute specifiche che consentirebbero di pianificare in maniera maggiormente approfondita i ripristini dei singoli siti estrattivi, il Comune di Casalgrande (RE) ha comunque la necessità di definire gli indirizzi di recupero morfologico di PAE oltre che garantire il proseguo del recupero dei vuoti delle cave.

In attesa dei dovuti approfondimenti di carattere locale da parte dell'Autorità Idraulica, e comunque nelle aree non funzionali al PAI, sono quindi confermati gli obiettivi di ripristino morfologico fissati dall'Amministrazione comunale sull'intero comparto estrattivo nella quota di progetto minima di -2 m da p.c.

Preso atto del potenziale ruolo di pubblica utilità attribuito dall'Autorità di Bacino ai vuoti estrattivi del comparto di Casalgrande per finalità inerenti la mitigazione del rischio idraulico, si propone di integrare l'apparato normativo di PAE con le seguenti disposizioni di carattere generale:

Inserimento nella NTA di PAE var 2021 del seguente articolo nella Sezione IV "Modalità di Sistemazione"

Art. 31 "Criteri Generali"

Comma 5: Nei siti di cava ricompresi in fascia B di Progetto, le finalità idrauliche introdotte dal recente PAI dovranno essere confermate o meno dall'Autorità Idraulica competente chiamata, nell'ambito dei percorsi autorizzativi di L.R. 4/2018 e/o L.R. 17/91, a valutare e ad esprimere parere in merito ai singoli progetti di coltivazione e sistemazione.

Fatto salvo le destinazioni d'uso e la quota minima di ripristino morfologica di -2 m p.c. fissata come criterio progettuale primario e prioritario sull'intero comparto estrattivo, i progetti di recupero dovranno conformarsi agli eventuali diversi indirizzi di progettazione definiti dall'Autorità Idraulica e/o dai collegati Servizi Regionali.

Risultano comunque esclusi quelle aree che presentano già un grado di sistemazione morfologica maggiore rispetto la relativa quota della piena bicentennale per effetto dei progetti di recupero autorizzati, le aree recuperate a discarica, i siti di bonifica nonché le aree che dovranno rimanere a servizio degli impianti di lavorazione inerti.

7 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA VAL.S.A.T. E AGLI ASPETTI AMBIENTALI IN GENERE

7.1 Valutazioni Generali, Aspetti Ambientali, Verifica di Coerenza, Piano di Monitoraggio e indicatori

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Valutazioni generali

Nel documento di Val.S.A.T. deve essere definito il quadro della pianificazione sovraordinata elaborata ai vari livelli istituzionali e pertinente con le tematiche ambientali di interesse nell'ambito della pianificazione delle attività estrattive (PTCP, PTPR, PTA, PAIR, PRIT2025, PAI/PRGA, ReteNatura2000 ecc.). Considerato che la Val.S.A.T fa riferimento a un piano del 2002, eventualmente integrato dalle valutazioni del PAE 2011, il documento dovrà essere integrato esplicitando le valutazioni mancanti e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti in particolare:

- dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030 approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021;
- dalla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" approvata in via definitiva il 20 dicembre 2018 dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187;
- dalle Misure Specifiche di conservazione e il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021 e con D.G.R. 1958 del 22/11/2021.

Dovranno inoltre essere rese esplicite le valutazioni presenti a supporto del PAE 2011, coordinate ed eventualmente modificate e integrate in relazione a quanto proposto nella Variante in esame.

Aspetti ambientali

Il Quadro Conoscitivo deve riportare la situazione aggiornata delle azioni intraprese durante il periodo di validità del PIAE vigente, facendo riferimento alle valutazioni desumibili dal piano di monitoraggio (stato degli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione, efficacia delle azioni di mitigazione, situazione dei flussi di traffico indotto, criticità emerse ecc.). Si ricorda che la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale deve tenere conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Piano. La Val.S.A.T. deve individuare e descrivere chiaramente le aree potenzialmente interessate dai trasferimenti di materiale e deve contenere le valutazioni ambientali relative ai potenziali effetti che si verranno a determinare in tali aree.

Nel documento di Val.S.A.T. si ritiene necessario descrivere il cronoprogramma, nonché le modalità previste per il recupero morfologico, ambientale e vegetazionali delle aree estrattive oggetto di variante con particolare riferimento a quelle che cedono la propria potenzialità, nonché le opere di mitigazione e compensazione previste anche in riferimento alla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna". A tal proposito si consiglia di prendere in considerazione il "Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna" e le "Linee guida sulla rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil".

Si ricorda che il recupero vegetazionale può configurarsi anche come opera di compensazione atta a garantire l'abbattimento della CO₂ emessa dai mezzi utilizzati per la coltivazione delle aree e per il trasporto del materiale estratto; per tale motivo si propone di introdurre nelle NTA il concetto che le opere di sistemazione naturalistica non devono essere demandate solamente alla fase finale, ma devono essere avviate prima possibile, per step successivi, nella logica della lottizzazione degli interventi, con il fine di mitigare gli effetti negativi connessi con l'attività di cava.

Nei comparti estrattivi attigui la ricomposizione ambientale dovrà essere coordinata al fine di giungere ad una sistemazione morfologica e naturalistica omogenea.

Verifica di coerenza

Dovranno essere esplicitate meglio le valutazioni che emergono dalle analisi di coerenza, chiarendo quali aspetti sono stati presi in considerazione e quali sono le considerazioni che hanno portato a formulare il giudizio di coerenza/interferenza.

Piano di monitoraggio e indicatori

Nel documento di Val.S.A.T. non viene fatto alcun riferimento al Piano di monitoraggio e agli indicatori necessari per il monitoraggio delle azioni di piano. Come già esplicitato per il QC nei documenti di variante devono invece essere esplicitate le valutazioni desumibili dai precedenti piani di monitoraggio (vedi PAE 2011).

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

La richiesta di documentazione integrativa formulata da Provincia di Reggio Emilia in merito agli aspetti di ValSAT meritevoli di approfondimento (vedi punto 4) ricalcano le osservazioni contenute nel contributo

regionale DGR di 2154/2021 di pari argomento.

Per la trattazione degli argomenti sopraccitati si rimanda pertanto alla disamina già illustrata al precedente punto 4 di riscontro alle Integrazioni richieste da Provincia di Reggio Emilia.

7.2 Alternativa Zero

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Alternative

Si considera positivamente il fatto che la variante non preveda un aumento delle aree e dei volumi pianificati e si proponga di gestire in modo più flessibile i quantitativi pianificati nei tre poli attraverso l'unificazione in un unico polo estrattivo.

Si chiede di argomentare meglio gli effetti dell'"alternativa zero", con la quale si intende il mantenimento dello scenario di previsione definito dal vigente PIAE, tenuto conto che non sono state prese in considerazione possibili "alternative di piano".

L'alternativa zero deve valutare la sostenibilità e le eventuali criticità delle azioni previste dal piano vigente, inoltre dovranno essere confrontate l'alternativa zero e la variante proposta mettendo in evidenza le differenze relative alla tempistica del ripristino ambientale delle aree pianificate che saranno oggetto di trasferimento di volumi estrattivi.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

L'ipotesi dell'opzione zero (ovvero in assenza di variante) è meritevole di analisi esclusivamente per l'obiettivo di variante che porterà alla definizione del "Polo Unico", pensato per superare le criticità realizzative delle azioni di scavo del piano vigente.

Lo scenario di "Alternativa Zero" non risolverebbe le criticità ravvisate, mantenendo quindi pianificate considerevoli volumetrie estrattive utili, senza che le stesse trovino una concreta attuazione. Sull'altro fronte, rimarrebbero ampie superfici che, seppur zonizzate per attività estrattive, rimarrebbero inattive in attesa di una variante generale di PIAE che sani la situazione.

La prospettiva di "alternativa zero" limiterebbe gli obiettivi strategici di sostenibilità economica della pianificazione, oltre al rischio di ridurre la capacità di risposta alla domanda del mercato locale che già dal breve periodo vedrebbe la necessità di rivolgersi a realtà più lontane, pertanto meno sostenibili anche da un punto di vista ambientale.

Conseguentemente a ciò è inoltre presumibile un significativo impatto sul fronte occupazionale in relazione al concreto rischio di ridimensionamento dei centri di lavorazione inerti e produzione di conglomerato cementizio presenti sul polo.

In relazione alla tempistica di ripristino ambientale delle aree pianificate che saranno oggetto di trasferimento di volumi estrattivi, lo scenario di "alternativa zero" non trarrebbe benefici dalle disposizioni di cronologia di attuazione che fissano una priorità di intervento nei confronti del "siti cedenti", né dal rafforzativo al ripristino imposto dal cambio di zonizzazione verso esclusive finalità di ripristino.

Lo stralcio dello scavo di approfondimento difficilmente concretizzabile è inoltre fattore migliorativo per la riduzione delle tempistiche di sistemazione proprie dei singoli siti, considerati i minori vuoti da colmare.

7.3 Valutazione in ordine alla Idrogeologia dei Luoghi

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Valutazioni in ordine alla idrogeologia dei luoghi

Sono previste variazioni nella zonizzazione dei siti estrattivi in riferimento ai settori compresi nelle zone di rispetto dei pozzi a servizio di pubblico acquedotto (in particolare, San Donnino, a nord), dove l'attività estrattiva è in ogni caso preclusa. La documentazione a corredo della Variante non riporta informazioni sulla idrogeologia di queste zone e non sono state fornite informazioni in merito all'interazione diretta o indiretta, attraverso la falda più superficiale, con le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche oggetto di prelievo idropotabile. Tale aspetto va approfondito nelle analisi territoriali a corredo della Variante, sia in funzione dell'individuazione dei siti interessati dal trasferimento dei volumi non escavati, sia entrando nel dettaglio delle attività comunque previste dalla zonizzazione proposta.

Si ritiene inoltre opportuno che, oltre alla corretta delimitazione delle aree ed alla impossibilità di scavo, siano previste altre misure di tutela, basate sui risultati di una caratterizzazione geologica e idrogeologica di dettaglio dei siti oggetto di variante e di un loro significativo intorno. Tra le misure da adottare si segnalano: la valutazione della tipologia di materiali utilizzabili per le sistemazioni delle aree da sottoporre a recupero e la messa in opera di idonei monitoraggi per il controllo qualitativo delle acque sotterranee in fase di esercizio e sistemazione.

Si segnala inoltre che non sono documentati gli effetti sulla falda più superficiale delle attività estrattive in atto, ad esempio sulla base dei risultati dei monitoraggi piezometrici svolti preliminarmente e nel corso dell'attuazione del PAE vigente.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

Per la caratterizzazione del contesto idrogeologico di sito si conferma il quadro conoscitivo e gli studi condotti nell'ambito della redazione del PIAE2002 (Elaborato A0 di PIAE2002 e relativo "Studio idrogeologico e idraulico a supporto della variante PIAE: valutazione degli effetti dell'approfondimento degli scavi nei comparti estrattivi di Casalgrande" a cura di ing. Adelio Pagotto, dott.ssa Monica Avanzini) e successivamente del PAE 2011 (Ril01 – Relazione Illustrativa) e PCA 2014 (Tav.4Bis di PCA2014 e Relazione tecnica) che hanno permesso di caratterizzare l'acquifero sotteso al comparto estrattivo di Casalgrande anche in relazione alla presenza dei campi acquiferi per la captazione della risorsa idropotabile.

Lungo la zona perfluviale del F.Secchia si conferma infatti la presenza di 3 campi acquedottistici (San Donino, Salvaterra Nord-Casa Galliani, Salvaterra Sud) le cui aree di tutela costituiscono elementi di frammentazione della continuità del comparto estrattivo.

A tale proposito nell'ambito del PAE 2011 è stato realizzato un apposito studio idrogeologico (Ril01B-Revisione delle Aree di rispetto del campo pozzi Salvaterra Nord, compreso note integrative di Enia) avente la finalità specifica di definire il perimetro dell'area di tutela dei citati campi pozzi, stabilendolo secondo il criterio cronologico dell'isocrona a 365 giorni. Recentemente è stata disposta la revisione dell'area di tutela del campo pozzi di Salvaterra Sud come da procedura di VIA approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con Delibera Num. 1855 del 04/11/2019 che la variante recepisce senza comunque alcuna nuova interferenza con il comparto estrattivo già pianificato.

I citati studi, corredati dalle prove di situ e dai modelli di flusso specifici, hanno verificato la compatibilità delle previsioni e delle profondità di scavo rispetto la soggiacenza minima della falda.

Anche ai fini della presente variante 2021 al PAE e PIAE, rimangono confermati e fatti salvi i citati studi. Si rimanda pertanto al successivo iter di stesura e approvazione della variante di PCA conseguente alla variante 2021 di PAE, ogni ulteriore eventuale specifico approfondimento.

Il monitoraggio piezometrico condotto nel comparto (risultano presenti punti di monitoraggio delle acque sotterranee a monte e valle di ogni sito estrattivo pianificato) conferma i dati di soggiacenza della falda degli studi citati, quindi ampi margini rispetto le profondità di scavo massimo. A tale proposito, richiamando lo

studio idrogeologico contenuto nel PIAE 2002 e riferendosi ai tre settori del comparto estrattivo indagati, si osserva il seguente andamento piezometrico:

- 1) Settore estrattivo compreso tra la zona apicale della conoide e il campo acquedottistico di Salvaterra –Polo 19 e 20 (profondità massima di scavo -20m p.c.)
Soggiacenza minima della falda tra valori di 28 e 30 m da p.c. (misure primavera 1996 - PIAE)
Soggiacenza minima della falda tra valori di 30 e 35 m da p.c. (Monitoraggio dal 2018-2021)
- 2) Settore estrattivo compreso tra i campi acquedottistici di Salvaterra e Salvaterra Nord – Polo 18S (profondità massima di scavo -18m p.c.)
Soggiacenza minima della falda tra valori di 25 e 27 m da p.c. (misure primavera 1996 - PIAE)
Soggiacenza minima della falda tra valori di 27 e 29 m da p.c. (Monitoraggio dal 2018-2021)
- 3) Settore estrattivo compreso tra i campi acquedottistici di Salvaterra Nord e S. Donnino – Polo 18N (profondità massima di scavo -18m p.c.)
Soggiacenza minima della falda tra valori di 19 e 23 m da p.c. (misure primavera 1996 - PIAE)
Soggiacenza minima della falda tra valori di 22 e 26 m da p.c. (Monitoraggio dal 2018-2021)

I monitoraggi della qualità e della piezometria eseguiti mostrano un quadro ambientale accettabile privo di sensibilità, con ampio margine di sicurezza rispetto le profondità di massimo scavo ammesso.

La trasformazione di zona proposta dalla variante 2021 al PIAE/PAE, con passaggio da ZE a ZC delle aree interne ai campi pozzi, risulta rafforzative del vincolo di preclusione all'attività estrattiva. Sono infatti ivi ammesse esclusivamente attività di servizio alle attività estrattive quali: transito mezzi, realizzazione opere di mitigazione (arginature e siepi perimetrali), installazione di recinzioni, deposito cappellaccio ecc., senza pericolo alcuno per la salvaguardia dell'acquifero.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione, monitoraggio e controllo con finalità di protezione delle acque sotterranee ad uso acquedottistiche, risultano confermate e fatte salve le seguenti disposizioni e aspetti di pianificazione di PAE 2011 vigenti:

- L'esercizio delle attività estrattive all'interno del comparto estrattivo di Casalgrande è soggetto ad una periodica attività di monitoraggio ambientale in carico agli esercenti delle cave secondo le modalità, le frequenze e nelle postazioni prestabilite con Delibera di Giunta Comunale n.26 del 14/03/2014.
Il citato piano prevede l'installazione, ove non già presenza, di una rete per il controllo piezometrico e dell'idrochimica dell'acquifero. A maggiore tutela dei campi acquedottistici, i piezometri in direzione di monte all'area di tutela dei campi pozzi dovranno essere allestiti, in via del tutto precauzionale, a pozzo barriera;
- Una volta conclusa l'attività estrattiva, a maggiore protezione della risorsa acquifera sotterranea, le NTA di PAE vigente dispongono la necessità di allestire, sul fondo e le pareti di fine scavo, una barriera di confinamento a bassa permeabilità di spessore minimo di 1,6 m da realizzarsi alternativamente con materiale terroso opportunamente posato e rullato per raggiungere le prestazioni richieste, ovvero ricorrendo ad esempio a geomembrane;
- Le NTA del PAE 2011, confermate in sede di variante, impongono disposizioni per i materiali terrosi di ritombamento ammessi. Sono esclusi i rifiuti propriamente detti ed i terreni provenienti da siti di bonifica. Sono ammessi i Rifiuti di Estrazione ai sensi del D.Lgs 117/2008, il cappellaccio e gli sterili di risulta dalla coltivazione del giacimento stesso. Sono ammessi i terreni di scavo di origine naturale con la qualifica di sottoprodotti, ingressati in regime di DPR 120/2017.

I requisiti qualitativi delle terre che dovranno essere conformi al profilo analitico di cui alla colonna A “verde pubblico - residenziale” della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

7.4 VINCA – Sito Rete Natura 2000 Zsc - Zps IT4030011

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

VINCA

La Valutazione di Incidenza deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale, ove previsto ai sensi del d.lgs. 152/06.

Considerata la prossimità con il Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 “Casse di espansione del Secchia”, come ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021, dovrà essere dato atto dall'autorità competente della necessità o meno di effettuare tale Valutazione d'Incidenza, secondo quanto indicato dall'art. 26 della LR 4/2021.

RISCONTRO AL CONTRIBUTO

La richiesta di documentazione integrativa formulata da Provincia di Reggio Emilia in merito agli aspetti di VINCA (vedi punto 4.4) ricalcano le osservazioni contenute nel contributo regionale DGR di 2154/2021 di pari argomento.

Per la trattazione degli argomenti sopracitati si rimanda pertanto alla disamina già illustrata al precedente punto 4.4 di, oltre che alla presa visione del Parere inviato dall'Ente Parchi dell'Emilia Centrale assunto a prot. del Comune di Casalgrande con n. 6484 del 17/04/2022, che così conclude: “*RILEVATO che le aree di intervento di cui alla Variante al P.A.E., sono poste all'esterno del Sito Rete Natura IT 4030011 e considerata la distanza dal medesimo Sito, gli interventi previsionali su tali aree vantano incidenza negativa non significativa sulle specie e gli habitat del sito ZSC-ZPS IT 4030011 “Casse di espansione del fiume Secchia”.*”

SINTESI AL RISCONTRO DELLA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ED AL CONTRIBUTO DI REGIONE EMILIA ROMAGNA DGR 2154/2021

Appurato che gli aspetti oggetto chiarimenti ed ulteriori approfondimenti riguardano prevalentemente contenuti comuni e di interesse sia per Provincia di Reggio Emilia che per Regione Emilia Romagna, si riporta di seguito un quadro sintetico delle richieste ed osservazioni formulate con relativa sintesi di riscontro.

A. REVISIONE DI VOLUMI RESIDUI DI PIANIFICAZIONE

Proponente: Regione Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna osserva la presenza di un notevole quantitativo di materiale residuo pianificato e non scavato. Con un andamento dell'attività estrattiva pari a quello registrato nel comparto di Casalgrande dal 2014 al 2020 (media di ca. 170.000 mc/anno), si prolungherebbero le attività ben oltre le scadenze previste dagli strumenti di pianificazione.

Pertanto Regione Emilia Romagna invita l'Amministrazione, in accordo con la Provincia, a rivedere il calcolo dei volumi da assegnare alla pianificazione, ovvero meccanismi di riduzione progressiva dei residui.

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE

L'Amministrazione sottolinea come non sia oggetto di variante la modifica delle volumetrie estrattive di pianificazione. E' obiettivo della variante superare le criticità realizzative ravvisate anche tramite l'introduzione delle disposizioni normative di cronoprogramma, operando comunque a saldo volumetrico ZERO.

La revisione del fabbisogno provinciale di inerti e conseguentemente la riquantificazione delle volumetrie estrattive utili da assegnarsi al bacino estrattivo comunale, è quindi rimandata ad una successiva fase di pianificazione di variante generale al PIAE di Reggio Emilia. Fino ad allora sono confermati i fabbisogni ed i quantitativi residui già pianificati.

A tale proposito si informa come dopo il periodo di difficoltà che ha segnato quest'ultimo decennio, la tendenza produttiva annua del comparto è tornata a medio regime. Durante le annualità 2021-2022 si sono raggiunti ca. 250.000 mc/annui e risultano avviate nuove procedure autorizzative per altri ca. 570.000 mc.

In questo momento storico dove le prospettive di nuove importanti opere pubbliche, come la Tangenziale di Rubiera e la Bretella Campogalliano-Sassuolo, nonché le opportunità infrastrutturali legate al PNRR porterebbero a saturare un'importante fetta della richiesta di mercato e del fabbisogno di inerti locale, non si vede il motivo per procedere ad una riduzione dei volumi pianificati di uno dei bacino di approvvigionamento più prossimi ai cantieri in programma.

Il Rischio sarebbe quello di dover poi rincorrere in emergenza una nuova pianificazione che torni ad assegnare al comparto le volumetrie pocanzi stralciate.

All'interno del Comparto di Casalgrande risultano infatti già pianificate aree di adeguata potenzialità giacimentologica per soddisfare le volumetrie residue. Pertanto l'Amministrazione Comunale conferma anche a valere per il PAEvar2021 le volumetrie residue conteggiate.

B. SPOSTAMENTO VOLUMI TRA AREE ESTRATTIVE: CHIUSURA DEI SITI “CEDENTI” E LIMITE TEMPORALE ALLE INCERTEZZE REALIZZATIVE

Proponente: Regione Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna ritiene indispensabile fissare alcuni criteri oggettivi per regolamentare gli spostamenti di potenzialità estrattive all'interno del comparto estrattivo, finalizzati a comportare la definitiva chiusura dell'area estrattiva “cedente”, previa sistemazione finale dell'area in tempi ragionevolmente brevi oltre alla decadenza dei volumi comunque non realizzati.

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE

L'obiettivo di definitiva chiusura dei siti “cedenti” è già implicito degli obiettivi di variante che prevede l'attribuzione ai siti “cedenti” di una zonizzazione con esclusivi obblighi di ripristino ZR.

Resta comunque inteso che nell'ambito del PCA, una volta effettivamente noto l'intero quadro dei trasferimenti volumetrici, sarà possibile introdurre a riguardo ulteriori disposizioni rafforzative anche per gli altri siti coinvolti (es. stralcio definitivo delle aree vergini cedenti l'intera volumetria assegnata)

Si propone comunque, a rafforzativo di ciò, di integrare l'art. 6.1 co. 2bis delle NTAvar2021 con il seguente punto:

2bis E' compito del Piano di Coordinamento di Attuazione (PCA) del Polo estrattivo comunale “Polo Secchia Casalgrande SE18-19-20”, da approvarsi ai sensi dell'art 3 co.2 in variante ai previgenti PCA degli ex Polo 18, 19 e 20: .. (omissis)..

- Disporre il passaggio alla zonizzazione ZR di quelle superfici scavate che a seguito della cessione dei volumi ad altri siti esauriscono la potenzialità estrattiva assegnata (..omissis..)*
- Disporre lo stralcio definitivo dal PAE di quei siti di ZeE e ZeN ancora allo stato vergine che, a seguito del trasferimento su altro sito delle volumetrie ivi assegnate dalla pianificazione previgente, rimarranno prive di potenzialità estrattive.*

Il mancato scavo in approfondimento che genera le volumetrie residue ricollocabili, implica conseguentemente la necessità di minori volumi di ricolma per raggiungere la quota finale di recupero, pertanto minori tempistiche di cantiere dei siti “cedenti”. Anche la Cronologia di attuazione introdotta a livello di PAE var 2021 pone i “siti cedenti” fra le priorità di ripristino già a partire dall'anno in corso.

Si condivide inoltre con Regione Emilia Romagna la necessità di superare l'incertezza realizzativa, soprattutto per quanto riguarda quei siti vergini che tardano ad attivarsi. Il PAE var 2021 fissa termini perentori per sbloccare la situazione, in subordine dispone il ricollocamento delle volumetrie nell'ambito delle procedure di PCA. Al fine di accelerare ulteriormente i tempi, si propone (modifica all'art. 3 co.4bis delle NTA) di anticipare le tempistiche entro le quali i soggetti interessati sono chiamati a comunicare al comune le proprie intenzioni entro i 6 mesi successivi dall'approvazione del PAE, piuttosto che dal PCA.

Si ribadisce che l'eventualità di un definitivo stralcio dei residui è rimandata ad una successiva fase di pianificazione generale a livello provinciale. Ad oggi non si ravvisa tale esigenza considerando che la dimensione del piano risulta comunque compatibile alle potenzialità giacimentologiche offerte dalle zone estrattive confermate nel Polo.

Si conferma inoltre come il settore estrattivo che sarà potenzialmente maggiormente coinvolto nella ricollocazione dei volumi utili trasferibili è identificato nel Settore Estrattivo n. SE018Sud a Nord di Via Reverberi (siti id. 12a e 12b), già pianificato dagli strumenti previgenti. Il Bilancio Ambientale che emerge dalle valutazioni preliminari condotte all'interno del documento di ValSAT integrato (R02_Rev. Novembre2022), considerata anche l'ubicazione del sito al di fuori di elementi di tutela ambientale-paesaggistica ravvisati invece nelle zone a ridosso del F. Secchia, non evidenzia fattori di criticità a questa azione, ponendosi completamente in linea al perseguimento delle strategie di sostenibilità proprie della variante.

Si specifica tuttavia che l'analisi affrontata è da intendersi di livello preliminare. Solo alla luce della successiva e conseguente variante di PCA, sarà infatti possibile avere il quadro definitivo delle ricollocazioni volumetriche di pianificazione, conseguentemente sarà possibile affrontare le dovute valutazioni ambientali in maniera maggiormente specifica nell'ambito del procedimento istruttorio dello stesso PCA.

C. COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELLE ZONE IMPIANTISTICHE

Proponenti: Regione Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia

Regione Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia richiedono che nell'ambito della variante sia verificata l'ammissibilità delle aree impiantistiche ZI in relazione ad eventuali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali dei siti, oltre che alla regolarità degli insediamenti censiti.

In particolar modo ci si riferisce alle disposizioni di vincolo e tutela dovute alla stretta vicinanza delle ZI al corso del F. Secchia, discendenti dal PTPR della Regione Emilia Romagna adottato il 29/06/1989, ed in particolare al vincolo di "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" di cui all'art. 17 del PTPR e art. 40 del PTCP.

A tale proposito di recente è intervenuta sul tema anche Regione Emilia Romagna con diversi pareri, ribadendo quindi la necessità di un riaccertamento della compatibilità delle eventuali attività produttive presenti, verificandone l'epoca di insediamento. Con la fattispecie di "attività produttive" si intendono tutte le attività che esulano dall'attività estrattiva propriamente detta, compresi gli impianti di trasformazione primaria della risorsa, comunque ammessi in ambiti di art. 17 del PTPR.

RISCONTRO ALLE RICHIESTE

Le verifiche di compatibilità ed ammissibilità della Zone per Impianti (ZI) individuate dal PAE var 2021, in particolar modo con riferimento ad eventuali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali presenti, sono state esplicitate in uno specifico capitolo integrativo "Verifica di Compatibilità e Ammissibilità delle Zone Impiantistiche ZI" delle relazioni tecniche e della ValSAT (R02_RevNovembre2022), oltre che in specifiche schede riassuntive allegate agli elaborati (Allegato 8 alla Rel.01_RevNovembre2022 e Allegato1 alla R02_RevNovembre2022).

Dalle valutazioni condotte emerge una criticità legata alla permanenza dell'impianto ZI id.15 "Frantoio Ravazzini" che svolge la sola attività di recupero scarti di demolizione e ricostruzione. In qualità di attività produttiva propriamente detta non collegata al comparto estrattivo, non risulta infatti consentita in "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua". Secondo le informazioni a disposizione, l'impianto di trattamento rifiuti è insediato in sito dagli anni '90 e risulta iscritto al registro delle attività art. 216 D.Lgs 152/2006 dal 18/05/1998.

Al fine di favorire il rilascio del sito dell'attività, l'esercizio d'impresa è ammesso in via temporanea fino alla scadenza naturale della relativa Autorizzazione Unica Ambientale, ribadendo in ogni modo l'obbligo ad un impegno di recupero delle aree rilasciate. E' infatti prescritta a Ravazzini S.r.l. la presentazione al Comune di Casalgrande del progetto di Riassetto Ambientale del sito da dismettere, compatibilmente alle disposizioni di PAE che ivi prevedono un recupero Agro-Bio Naturalistico.

La ricognizione dei restanti impianti di seconda trasformazione, quali le centrali di betonaggio, ha invece portato ad escludere criticità in quanto installati antecedentemente al 29/06/1989, corrispondente alla data di introduzione dei vincoli ambientali di PTPR.

D. DISCIPLINA DELLE PROROGHE

Proponente: Regione Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna richiede di aggiornare l'art. 38bis delle NTA di PAE var 2021 al fine conformarlo al regime di concessione delle proroghe previsto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 che, stando all'interpretazione attuale, consente il rilascio di una proroga dell'autorizzazione della durata massima di un anno. Per un ulteriore prolungamento dovrà procedersi al rilascio di nuova autorizzazione.

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE

A riscontro del contributo regionale, si propone la revisione dell'art. 38 bis come di seguito riportato. Il prolungarsi ingiustificato delle attività estrattive sarà inoltre regolato dagli Accordi e Intese di cui all'art. 49 delle NTA PAEvar2021_RevNovembre2022.

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 38bis	NTA PAE var 2021 – versione RevNovembre2022 Art. 38bis
<p>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previo presentazione di apposita domanda debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</p> <p>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.</p> <p>Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</p> <p>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</p>	<p>Art. 38bis Norme per concessione delle proroghe all'attività estrattiva e di recupero ambientale</p> <p>1 La concessione della proroga all'attività estrattiva in applicazione dell'art. 15, comma 2, della L.R. n° 17/91 s.m.i. deve essere intesa come una condizione eccezionale, sia in riferimento alla realizzazione del recupero ambientale dell'area, sia a maggior ragione, per il completamento dell'attività di escavazione. Ciascuna singola proroga non potrà avere durata superiore ad 1 anno. E' ammesso la proroga alla validità dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo comunque non superiore l'anno. La Proroga e verrà autorizzata con Delibera di Giunta Comunale, previa presentazione di apposita domanda, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto la scadenza dell'autorizzazione, debitamente motivata da parte dell'esercente la cava.</p> <p>2 Dalla prima proroga all'attività estrattiva senza che sia stato completato il ripristino ambientale o l'escavazione dei volumi autorizzati, la concessione della stessa è subordinata alla proposta di realizzazione di opere compensative di interesse pubblico da realizzare per conto del Comune.</p> <p>Dette opere, saranno da valutarsi tramite un'intesa con il Comune.</p> <p>Sarà facoltà del Comune, in una fase successiva, definire tramite apposito atto, uno schema della citata quantificazione delle opere compensative in base alla situazione presente nelle cave, ovvero in base a criteri legati all'entità della mancata terminazione del ripristino o escavazione in cava.</p> <p>2 Una volta scaduti i termini di validità dell'autorizzazione, compreso l'eventuale proroga, per completare il progetto estrattivo e di recupero è necessario l'ottenimento di un nuovo titolo abilitativo convenzionato secondo le procedure di cui all'art. 6.2</p>

E. ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA CHE REGOLAMENTA GLI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Proponente: Regione Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna evidenzia sostanzialmente come le disposizioni di art. 49 “Oneri di Mitigazione Ambientale” confermato nelle NTA di PAE var 2021 risultino disallineate rispetto la L.R. 17/91 in ordine alla richiesta di oneri non direttamente connessi con le attività estrattive.

RISCONTRO ALL'OSSERVAZIONE

A riscontro del contributo regionale si propone la revisione dell'art. 49 al fine di conformarlo alla disciplina vigente come di seguito riportato. A tale proposito si chiarisce come l'art. 49 riproposto nelle NTA di PAE var 2021 discenda dal PAE 2011, precedente al definitivo chiarimento in materia di oneri estrattivi di cui alla D.G.R. n° 2.073 del 23/12/2013

NTA PAE var 2021 – versione adottata Art. 49	NTA PAE var 2021 – versione RevNovembre2022 Art. 49
<p>Art. 49 Oneri di mitigazione ambientale</p> <p>1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dell' atto di accordo quadro, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo di P.A.E che diverrà operativo all'approvazione del PCA;• Eventualmente delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi. <p>2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G. dalla pianificazione comunale vigente</p> <p>3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.</p> <p>4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.</p> <p>Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di “nuovo inserimento”.</p>	<p>Art. 49 Oneri di mitigazione ambientale</p> <p>Art. 49 Accordi e Intese</p> <p>1 Per consentire di effettuare interventi di mitigazione delle conseguenze derivanti dall'attività estrattiva, nonché a titolo di indennizzo ambientale, con particolare riferimento agli effetti prodotti dal traffico pesante diretto alle cave e da queste nei siti di utilizzazione del materiale estratto, viene posto a carico dei titolari delle autorizzazioni l'onere di risarcire il Comune attraverso la corresponsione di una somma, commisurata a mc estratto, da fissarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale durante l'approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dell' atto di accordo quadro, ai sensi dell'art.24 della L.R. n° 7/2004 smi, per l'attuazione delle previsioni introdotte nei Poli n°18-19 e 20 del Polo di P.A.E che diverrà operativo all'approvazione del PCA;• Eventualmente delle relative convenzioni, allegate ai Piani di Coltivazione e Sistemazione ambientale PCS, di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi. <p>2 Quanto così introitato dal Comune, potrà essere utilizzato anche per effettuare interventi stradali alternativi rispetto alla viabilità esistente, oppure per completare la viabilità prevista dal P.R.G. dalla pianificazione comunale vigente</p> <p>3 Per realizzare tali opere potranno essere stipulati con i titolari delle autorizzazioni specifici accordi in sede di convenzione di cui all'art. 12 L.R. n° 17/91, con possibilità di prevedere e/o prescrivere anche la realizzazione diretta delle opere pubbliche, in riferimento alle disposizioni del D.Lgs n° 163/2006 smi D.Lgs 50/2016 e smi, ed in luogo del versamento dell'indennizzo ambientale di che trattasi, ad eccezione della quota parte spettante alla Provincia ed alla Regione. Con detta convenzione o con diverso atto potrà essere altresì stabilito che i diritti di estrazione previsti dall'art. 12 della L.R. n° 17/91 possano essere utilizzati per la realizzazione delle opere viabilistiche sopra indicate.</p> <p>4 Il Comune potrà altresì prescrivere la realizzazione diretta di tali opere, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, a scomputo, totale o parziale, della somma dovuta per gli oneri di mitigazione ambientale che potranno anche essere anticipati dalle Ditte.</p> <p>1 Per l'attuazione delle previsioni estrattive e di recupero del Polo “Secchia – Casalgrande” il Comune e gli esercenti stipulano specifici accordi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7 del 14/04/2004 che diventeranno operativi all'approvazione del PCA di cui all'art. 6.1. Ulteriori accordi inerenti all'esercizio del singolo progetto estrattivo potranno essere oggetto della relativa convenzione estrattiva di cui agli artt.11-12 della L.R. n° 17/91 smi</p> <p>2 Gli accordi di cui ai co. 1 potranno altresì regolamentare gli aspetti legati all'eventuale prolungarsi ingiustificato dei cantieri estrattivi rispetto la durata dell'autorizzazione, oltre ad eventuali obblighi di cessione al Comune di siti di cava recuperati, definendo criteri e modalità secondo principi di trasparenza e proporzionalità.</p> <p>3 Ulteriori accordi potranno essere richiesti e sottoscritti a seguito della ripermetrazione degli impianti di lavorazione proposta specificatamente in funzione delle esigenze degli esercenti, come da zonizzazione di PAE, con riferimento alle zone di “nuovo inserimento”.</p>

F. VARIANTE ALLE FASCE DI P.A.I. DEL F. SECCHIA – PRESA D'ATTO DELLO STRUMENTO SOVRAORDINATO

Proponente: Regione Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna chiede di rendere coerente lo strumento di PAE var2021 al Progetto di Variante delle fasce fluviali del F. Secchia e del T. Tresinaro (ad oggi approvato in via definitiva con DGR n. 49/2022), osservato che lo stesso assegna potenziali finalità di regolazione idraulica (interventi riconducibili a riconnessione morfologica dell'alveo con le aree golenali o di potenziamento della laminazione a monte di Rubiera) anche alle aree in sinistra idraulica del F. Secchia oggetto di interventi di estrazione inerti.

RISCONTRO ALLA RICHIESTA:

L'aggiornamento delle fasce di esondabilità del PAI/PGRA di cui al Decreto DSG n. 49/2022, implica sostanzialmente l'inserimento di una buona parte del comparto estrattivo all'interno di ambiti di fascia B di progetto.

Anche in ragione dell'attuale stato di attuazione delle previsioni estrattive e di recupero del comparto, il PAI demanda all'Autorità idraulica competente i dovuti approfondimenti di carattere locale per stabilire quali aree del comparto estrattivo possano o meno essere incluse nel progetto di PAI (punto 6.1 e 7.1 della Relazione di Variante al PAI approvata con decreto n.49/2022).

Ad oggi non esiste ancora di fatto una progettazione specifica degli interventi propedeutici agli obiettivi del PAI, quindi, non risultano disponibili le dovute specifiche che consentirebbero di coordinare e pianificare in maniera maggiormente approfondita i ripristini dei singoli siti estrattivi.

Considerato che il Comune di Casalgrande (RE) ha comunque la necessità, fin da subito, di definire gli indirizzi di recupero morfologico di PAE oltre che garantire il proseguo del recupero dei vuoti delle cave, al fine si propone di integrare l'apparato normativo di PAE con le seguenti disposizioni di carattere generale:

Inserimento nella NTA di PAE var 2021 del seguente articolo nella Sezione IV "Modalità di Sistemazione"

Art. 31 "Criteri Generali"

Comma 5: Nei siti di cava ricompresi in fascia B di Progetto, le finalità idrauliche introdotte dal recente PAI dovranno essere confermate o meno dall'Autorità Idraulica competente chiamata, nell'ambito dei percorsi autorizzativi di L.R. 4/2018 e/o L.R. 17/91, a valutare e ad esprimere parere in merito ai singoli progetti di coltivazione e sistemazione.

Fatto salvo le destinazioni d'uso e la quota minima di ripristino morfologica di -2 m p.c. fissata come criterio progettuale primario e prioritario sull'intero comparto estrattivo, i progetti di recupero dovranno conformarsi agli eventuali diversi indirizzi di progettazione definiti dall'Autorità Idraulica e/o dai collegati Servizi Regionali.

Risultano comunque esclusi quelle aree che presentano già un grado di sistemazione morfologica maggiore rispetto la relativa quota della piena bicentennale per effetto dei progetti di recupero autorizzati, le aree recuperate a discarica, i siti di bonifica nonché le aree che dovranno rimanere a servizio degli impianti di lavorazione inerti.

G. INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALSAT DI VARIANTE

Proponenti: Regione Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia

Anche in ragione del fatto che la variante si riferisce ad un PIAE del 2002 eventualmente integrato dal PAE 2011, Regione Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia richiedono un'integrazione al documento di VALSAT allegata alla variante di PAE var 2021 al fine di attualizzarne i contenuti, in ordine ai seguenti aspetti:

- I. Quadro di riferimento programmatico sovraordinato pertinente alle tematiche di ambito dell'attività estrattiva;
- II. Quadro Conoscitivo sullo stato ed efficacia delle azioni estrattive e di ripristino perseguite dal PIAE/PAE vigenti, compreso le eventuali criticità emerse, e gli obiettivi di sviluppo sostenibili perseguiti con il piano;
- III. Individuazione e valutazioni ambientali delle aree interessabili dai trasferimenti di volumetrie estrattive;
- IV. Cronoprogramma e modalità previste per il recupero morfologico, ambientale e vegetazionale delle aree di variante;
- V. Verifica di Coerenza della variante alle azioni perseguite dalla pianificazione sovraordinata
- VI. Piano di monitoraggio e Indicatori;
- VII. Aspetti di Valutazione di incidenza del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia";

Proponenti: Regione Emilia Romagna

- VIII. Idrologia dei luoghi in relazione al coinvolgimento di aree interne alla zona di tutela dei campi pozzi, con funzione di ZC – Zone di Collegamento di servizio;
- IX. Effetti di Alternativa Zero ovvero di mantenimento delle azioni previste dal piano vigente;

RISCONTRO ALLE RICHIESTE

Considerato che le citate richieste riguardano contenuti e competenze trasversali proprie sia del PIAE sia del PAE, la scelta è stata quella di accorpare i documenti di ValSAT di variante di PAE e PIAE adottati in un unico elaborato di ValSAT (R02 – Rev.Novembre2022) debitamente integrato con le informazioni e valutazioni richieste. A tale proposito, con riferimento al documento di ValSAT R02_RevNovembre2022, si specifica quanto segue:

1. Il Documento di ValSAT (cap. 3 "QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO E SISTEMI DI SENSIBILITA' TERRITORIALE") è stato corredato di una corposa analisi di Quadro Conoscitivo relativa ai seguenti aspetti: l'analisi dello stato di attuazione delle azioni della pianificazione estrattiva vigente; uso del suolo, idrografia superficiale e sotterranea, ecosistemi e biodiversità, contesto paesaggistico e di tutela storico-culturale, contesto insediativo e socio economico, viabilità, siti Rete Natura 2000. Sono inoltre stati esaminati gli effetti della pianificazione estrattiva vigente tramite l'analisi degli indicatori di monitoraggio a suo tempo individuati, consentendo così di confermare le criticità realizzative già note. Riferendosi all'approccio di ValSAT di PTCP vigente, sono inoltre stati censiti gli elementi di sensibilità del territorio potenzialmente interessati.
2. Il Documento di ValSAT, al cap.4, individua in maniera esplicita le strategie di sostenibilità perseguite dalla variante, rispetto le quali sono state poi condotte le dovute analisi di Coerenza Interna ed Esterna:

- a. Incremento della compatibilità con il sistema paesaggistico e ambientale tramite azioni volte alla riduzione dell'interazione con gli elementi di tutela con incremento del grado di biodiversità;
 - b. Sostenibilità ed efficacia economica dell'azione estrattiva tramite azioni volte ad ottimizzare il grado di soddisfacimento del fabbisogno.
3. Il Documento di ValSAT è stato integrato con il cap. 4.5.1 dove state analizzate la “Modalità Previste per il recupero morfologico, ambientale e vegetazionale” adottate dal PAE anche in ordine alla loro compatibilità con le Linee Guida e gli specifici manuali Regionali di settore. Nell'evidenziare la validità delle citate modalità realizzative dei recuperi naturalistici, agro bio-naturalistici e a bacino di uso irriguo già pianificate, la variante ne conferma i contenuti senza interventi correttivi.
4. Il Documento di ValSAT è stato integrato con il cap. 4.6 relativo alle disposizioni di Cronologia e Cronoprogramma di Attuazione con relative implicazioni ed analisi di competenza;
5. Per potenzialità giacimentologica inespressa, l'area potenzialmente e principalmente destinata al ricollocamento delle volumetrie utile residui trasferibili è identificata nel sito id. 12 (12a e 12b) del Settore Estrattivo SE018. Tuttavia, solo a seguito della successiva procedura di variante di PCA al quale è specificatamente affidato il compito delle ridistribuzioni volumetriche sito-specifiche, sarà possibile confermare l'effettiva misura dei trasferimenti o eventualmente identificare altre aree interessate. Stando a tali considerazioni, le valutazioni ambientali condotte sul sito id.12 ricevente le volumetrie estrattive di trasferimento (vedi nuovo cap 4.7 del documento di ValSAT), sono comunque da intendersi preliminari in attesa delle ulteriori specificazioni che saranno affrontate nell'ambito delle parallele valutazioni che accompagneranno lo strumento di variante di PCA. L'analisi di bilancio ambientale risultante, conclude un giudizio complessivamente privo di criticità e del tutto in linea con le strategie di sostenibilità perseguite dalla variante.
6. Il capitolo 5 “RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI E VERIFICA DI COERENZA” del Documento di ValSAT R02_RevNovembre2022 è stato debitamente integrato con la disamina degli strumenti di pianificazione sovraordinati pertinenti con le tematiche ambientali di interesse nell'ambito della pianificazione delle attività estrattive, compreso le valutazioni in ordine alle Strategie Regionali per lo sviluppo sostenibile (DGR 1840 del2021) e di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici (Delibera di Assemblea n.187/2018), oltre che alle misure specifiche di conservazione ed al piano di gestione del sito di Rete Natura 2000 IT4030011 “Casse di Espansione del F. Secchia”. Con riferimento ad ogni Strumento di pianificazione preso in esame, è riportata la rispettiva verifica di coerenza esterna rispetto alle azioni e strategie di sostenibilità perseguite. E' inoltre analizzata la verifica di coerenza interna delle strategie di variante alle azioni di pianificazione perseguite dalla L.R. 17/91, oltre che alle potenziali interferenze con le diverse componenti ambientali. Le valutazioni condotte hanno permesso di stabilire come le strategie perseguite dalla variante di 2021 al PIAE/PAE, con un insieme di azioni coerentemente predisposte, consentono di supportare la sostenibilità strategica e ambientale dello sviluppo del territorio a tutti i livelli.
7. Il Documento di ValSAT RevNovembre2022 censisce nell'intorno del comparto estrattivo di Casalgrande, ma in area esterna ad esso, i siti di Rete Natura 2000 IT4030011 “Casse di espansione del Secchia” e IT 4040012 “Colombarone” rispetto i quali è stata svolta una preliminare verifica dell'incidenza (cap. 5.3) e della significatività della potenziale interferenza indotta dalle azioni e strategie di variante. L'analisi svolta, coerentemente con il parere espresso dall'Ente Parchi Emilia Centrale, conclude la sussistenza di

un'incidenza negativa non significativa con tendenza positiva in ragione degli obiettivi di rinaturalizzazione forestale delle aree di cava.

8. Il documento di ValSAT di R02_RevNovembre2022 è integrato con il cap. 6 "PIANO DI MONITORAGGIO E INDICATORI PRESTAZIONALI" all'interno del quale sono stati individuati n. 6 Indicatori di piano con relativi target, soggetti coinvolti, cadenza di monitoraggio e ambiti di sensibilità associati. In particolare sono individuati indicatori mirati al monitoraggio dell'andamento delle attività estrattive (Volumetrie estrattive realizzate rispetto il pianificato, autosufficienza d'ambito, uso del suolo del comparto), al monitoraggio del Grado di Compensazione Ambientale ottenuta con l'avanzamento dei recuperi, al rispetto del cronoprogramma di riassetto ambientale ed alla Qualità dell'ambiente.

9. In ordine all'idrologia dei luoghi, il Quadro Conoscitivo integrativo di cap.3 del documento di ValSAT RevNovembre2022 conferma gli studi condotti nell'ambito della redazione del PIAE2002 (Elaborato A0 di PIAE2002 e relativo "Studio idrogeologico e idraulico a supporto della variante PIAE: valutazione degli effetti dell'approfondimento degli scavi nei comparti estrattivi di Casalgrande" a cura di ing. Adelio Pagotto, dott.ssa Monica Avanzini) e successivamente del PAE 2011 (Ril01 – Relazione Illustrativa) e PCA 2014 (Tav.4Bis di PCA2014 e Relazione tecnica) che hanno permesso di caratterizzare l'acquifero sotteso al comparto estrattivo di Casalgrande anche in relazione alla presenza dei campi acquiferi per la captazione della risorsa idropotabile.

E' inoltre confermato lo studio idrogeologico di PAE 2011 (*Ril01B-Revisione delle Aree di rispetto del campo pozzi Salvaterra Nord, compreso note integrative di Eni*) avente la finalità specifica di definire il perimetro dell'area di tutela dei citati campi pozzi, stabilendolo secondo il criterio cronologico dell'isocrona a 365 giorni.

Analizzando i risultati dei monitoraggi piezometrici più recenti, il Documento di ValSAT Rev.Novembre2022 conferma come sussistono ampi margini fra il dato di soggiacenza della falda e le profondità di massimo scavo consentite, quindi un quadro ambientale privo di sensibilità.

In ordine alle aree di comparto ricadenti all'interno dell'area di tutela del campo pozzi convertite in ZC, è chiarito come le stesse siano inequivocabilmente precluse all'attività estrattiva propriamente detta limitandosi a funzioni di servizio (transito mezzi, realizzazione opere di mitigazione (arginature e siepi perimetrali), installazione di recinzioni, deposito cappellaccio ecc..), senza pericolo alcuno per la salvaguardia dell'acquifero.

E' inoltre chiarito come la variante di PAE/PIAE conferma le misure di mitigazione, monitoraggio e controllo, nonché gli aspetti progettuali (rivestimento fondo e scarpate cava con materiale terroso di bassa permeabilità, qualità dei materiali terrosi di ritombamento, piezometri allestiti in via precauzionale a pozzo barriera) già prescritti dallo strumento di PAE2011;

10. In ordine alla cosiddetta "Alternativa Zero", lo scenario dell'evoluzione delle attività estrattive del comparto estrattivo in assenza di variante non risolverà le criticità realizzative evidenziate, con la prospettiva di un aumento dei residui di pianificazione non scavabili e quindi il rischio di ridurre la capacità di risposta alla domanda di mercato. La condizione si sbloccherebbe solo a seguito di una variante generale di PIAE che ripianifichi su altri siti medesime volumetrie.

In presenza di variante, oltre ad un rafforzamento degli obblighi e delle tempistiche di ripristino, le tempistiche di sistemazione dei siti "cedenti" saranno proporzionalmente ridotte in considerazione dei minori volumi di scavo da ricolmare.

H. MOTIVAZIONI ALLE MODIFICHE NORMATIVE DI PAE var 2021

Proponente: Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Reggio Emilia segnala la necessità di esplicitare e motivare nella Relazione di PAE le modifiche normative proposte, con particolare riguardo a quelle non direttamente derivanti da aggiornamenti della normativa sovraordinata.

RISCONTRO ALLA RICHIESTA:

Il perseguimento degli obiettivi di variante ha implicazioni anche sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAE che a tal fine risultano opportunamente modificate e/o integrate nei contenuti e negli aspetti dispositivi e prescritti, principalmente in merito a: Introduzione del "Polo Estrattivo Unico" quale risposta all'obiettivo di perseguire una gestione più razionale e flessibile della risorsa pianificata, superando le attuali criticità realizzative ed aprendo alla possibilità di ricollocare i residui di autorizzazione/pianificazione su altri settori del comparto; conseguente introduzione e specificazione degli indirizzi per la successiva pianificazione di iniziativa privata di PCA; Introduzione e disciplina della cronologia di attuazione e di cronoprogramma di attuazione delle previsioni estrattive e di recupero; Modifica alle disposizioni di sistemazione morfologica al fine di recepire l'obiettivo di un completo riassetto del territorio sfruttato dalle attività estrattive, quale giusta compensazione ambientale e paesaggistica, pianificando un piano campagna di recupero sostanzialmente omogeneo, pressoché privo di discontinuità morfologiche lungo lo sviluppo del comparto da sud a nord.

La variante è inoltre l'occasione per apportare le dovute specificazioni in materia di destinazioni di recupero, adeguare le disposizioni normative agli eventuali nuovi orientamenti regionali nel frattempo intervenuti (regimi proroghe e Oneri), porre maggiori specificazioni ed introdurre ulteriori meccanismi di Controllo e Vigilanza monitoraggio, nonché apportare modifiche minori ritenute utili al fine di migliorare gli aspetti procedurali oltre ad una più oggettiva applicazione dei singoli articolati normativi.

La relazione Tecnica di Variante R01_Rev.Novembre 2022 è stata debitamente integrata allo scopo.

I. CONCESSIONI DEMANIALI NEL COMPARTO

Proponente: Regione Emilia Romagna e Provincia di Reggio Emilia

Regione Emilia Romagna osserva come il procedimento finalizzato all'ottenimento delle concessioni demaniali di Calcestruzzi Corradi S.p.a. per il sito impiantistico Id.1 non risulti ancora terminato sottolineando la necessità di concretizzare la variante al termine del procedimento concessorio e dopo aver verificato il sanamento del pregresso.

Provincia di Reggio Emilia conseguentemente richiede una verifica complessiva dei regimi concessori di occupazione delle aree demaniali dell'intero comparto estrattivo.

RISCONTRO ALLA RICHIESTA:

L'Amministrazione Comunale ha acquisito le informazioni inerenti le superfici demaniali attualmente utilizzate all'interno del Comparto Estrattivo, verificando che sono regolarmente detenute dai relativi soggetti Esercenti.

A tale proposito, in riferimento alla condizione di Calcestruzzi Corradini S.p.a., la stessa Ditta ha chiarito di essere a tutt'oggi ancora in attesa dell'atto di rinnovo della concessione, con relative modifiche nel frattempo intercorse. Nel frattempo la Ditta sottolinea di corrispondere regolarmente i dovuti canoni annuali, compreso quelli pregressi.

Resta comunque inteso che l'effettivo utilizzo a servizio del comparto estrattivo anche di tutte le altre superfici demaniali ricomprese nel limite di Polo, (essenzialmente trattasi di funzioni ZC o ZR), così come confermate dal PAE 2011 previgente, possa concretizzarsi solo previo regolare concessione di occupazione di aree demaniali rilasciato dal servizio competente di SAC-ARPAE.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2154 del 20/12/2021

Seduta Num. 57

Questo lunedì 20 **del mese di** dicembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Priolo Irene	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2207 del 07/12/2021

Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE AL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO
ATTIVITÀ ESTRATTIVE PAE DEL COMUNE DI CASALGRANDE RE, CON
VALORE DI VARIANTE SPECIFICA AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE
ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE). APPROVAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA
DEL COMUNE DI CASALGRANDE N. 194 DELL'11/11/2021.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Guida

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle Attività Estrattive";
- la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale" e 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la L.R. 13 giugno 2018, n. 4 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 276 del 3/2/2010, che definisce gli obiettivi da perseguire per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale ed individua gli indirizzi e le direttive alla pianificazione di settore;
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1338 del 28/1/1993, che definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle sue emergenze territoriali nonché gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;

- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera del Consiglio n. 124 del 17 giugno 2010;
- la Variante Generale al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera del Consiglio n. 53 del 26 aprile 2004;
- la propria deliberazione n. 1875 del 12/11/2018, recante "Costituzione del Comitato Urbanistico Regionale e dell'Ufficio di Piano Regionale, in attuazione degli articoli 47 e 55 della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017) e del Gruppo interdirezioni per le politiche di governo del territorio";
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;

Premesso che:

- l'art. 76 (Adeguamento della pianificazione territoriale e dei vigenti PTCP) della L.R. n. 24/17 recita, al comma 1 "La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti";
- il PIAE rappresenta piano stralcio del PTCP ed è quindi ammissibile che possa essere intrapresa, entro il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 76 c. 1 L.R. n. 24/17, una variante specifica al PIAE stesso. Nei quattro anni del periodo transitorio è ammissibile che queste varianti seguano il procedimento della L.R. 20/2000;
- l'art. 22 (Modificazione della pianificazione sovraordinata) c. 1 della L.R. 20/2000, prevede che *"per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi:*
c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza,

modifiche al piano generale del medesimo livello di pianificazione ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato";

Constatato che:

- con Delibera di Giunta del Comune di Casalgrande n. 194 dell'11/11/2021 sono stati approvati Documento Preliminare (DP) e Val.S.A.T. della *"Variante al Piano delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali"*, con il DP che ricomprende tutti gli elaborati della Variante;
- con nota acquisita agli atti con prot. 12.11.2021.1045304 il Comune di Casalgrande ha indetto una Conferenza di Pianificazione ai sensi della art.14 della LR 20/2000 inerente la *"Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive (PAE) in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia"* e conseguente Variante di adeguamento del PSC-RUE";
- la Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000, ha il compito di costruire un Quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile e di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione;
- gli elaborati prodotti a supporto della Variante in esame sono disponibili al seguente link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1k0mS910umFTtxfyBkMlzTU2oFQSoZp8g?usp=sharing>
- e per quanto riguarda la Variante al PIAE sono i seguenti:
 - REL. 05 PIAE VAR 2021: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE AL PIAE;
 - REL. 06 PIAE VAR 2021: RAPPORTO AMBIENTALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e SINTESI NON TECNICA;
 - REL. 07 PIAE VAR 2021: SCHEDE DI PROGETTO DI PIAE - VARIANTE;
 - TAV. 12 PIAE VAR. 2021: ZONIZZAZIONE DI VARIANTE;
 - TAV. 13 PIAE VAR. 2021: TAVOLA DI ZONIZZAZIONE - SINOTTICA DI VARIANTE;

- gli obiettivi della Variante al PIAE sono sintetizzati come di seguito:
 - aggiornamento del PIAE con correzione di errori materiali e rettifiche minori, aggiornamenti cartografici e recepimento delle disposizioni derivanti dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);
 - unificazione dei Poli estrattivi nn. 18N, 18S, 19 e 20 con l'istituzione del Polo Unico "Polo Secchia Casalgrande Se 18-19-20"
 - modifica di una serie di zonizzazioni di attività estrattive;
 - aggiornamento della perimetrazione delle aree destinate agli impianti per la lavorazione e trasformazione degli inerti;
 - rimodulazione non sostanziale del piano unitario di recupero del comparto estrattivo;

Dato atto che:

- allo scopo di formare il contributo della Regione Emilia-Romagna è stato convocato, con nota prot. 18.11.2021.1064308 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, il *Gruppo interdirezioni per le politiche di governo del territorio*, ai sensi della propria deliberazione n. 1875 del 12 novembre 2018;
- in data 23 novembre 2021 si è tenuta una riunione istruttoria, in modalità videoconferenza, a cui hanno partecipato funzionari del Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, del Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici; del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e inoltre del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia;
- da tale seduta istruttoria e dal conseguente lavoro degli uffici regionali sono derivate le valutazioni che hanno permesso di esprimere le osservazioni e i rilievi riportati in allegato alla presente delibera;

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla proposta di variante specifica al PIAE della Provincia di Reggio Emilia;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: "il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e s.m.i.";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 10256 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente";

Visti, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28/01/2021 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2023";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

- a) di esprimere, alla luce di quanto precedentemente esposto, una valutazione complessivamente positiva sul Documento Preliminare, così come approvato con Delibera di Giunta del Comune di Casalgrande n. 194 dell'11/11/2021. Si rappresentano tuttavia le osservazioni ed i rilievi riportati in allegato, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, indirizzati a Comune e Provincia per le successive fasi di formazione della Variante specifica;
- b) di ritenere che le valutazioni espresse con il presente atto sul Documento Preliminare non condizionino le eventuali riserve in merito ai contenuti della Variante che il Comune adotterà e che saranno espresse nella successiva fase del procedimento;
- c) di depositare il presente atto nella conferenza di Pianificazione del Comune di Casalgrande.

Allegato 1)

Art. 22 (Modificazione della pianificazione sovraordinata) c. 4 lett. c-ter L.R. 20/2000. Espressione della Regione Emilia-Romagna in merito ai contenuti del Documento Preliminare (DP) della proposta di Variante Specifica al PIAE vigente della Provincia di Reggio Emilia, approvato con Delibera di Giunta del Comune di Csalgrande n. 194 del 11/11/2021.

Valutazioni di ordine generale e normativo

Residui: si rileva un notevole quantitativo di materiale residuo pianificato e non scavato, relativo sia al PIAE 2002 che a quello precedente. Questa situazione è riscontrabile in generale anche a livello regionale, per effetto di diversi fattori, tra cui le dinamiche del mercato dei materiali da costruzione degli ultimi anni.

Dalla ricognizione dei volumi residui effettuata per la variante proposta emergono oltre 2.400.000 mc di materiale relativi al PIAE 2002 vigente (82% dei 2.936.000 mc assegnati), approvato nel 2004 e 1.870.000 mc di materiale relativi al PIAE previgente.

Si evidenzia che dal 2014 al 2020 è stato scavato un quantitativo di ghiaia pari a poco più di 1.000.000 mc. Un simile andamento estrattivo, considerati gli oltre 4.200.000 mc di materiale residui, porterebbe a prolungare le attività ben oltre le scadenze previste dagli strumenti di pianificazione.

Per quanto detto sopra si invita l'amministrazione comunale, in accordo con la Provincia, a rivedere il calcolo dei volumi da assegnare alla pianificazione, eliminando i quantitativi non necessari per i fabbisogni e oggettivamente non estraibili.

Inoltre si invita l'amministrazione comunale, sempre in accordo con la Provincia, a prevedere idonei meccanismi di riduzione progressiva dei residui, qualora le attività di estrazione non comincino dopo un determinato periodo di tempo a partire dall'approvazione degli strumenti di pianificazione.

Spostamento volumi tra aree estrattive: si comprende la necessità di rendere maggiormente flessibile la gestione delle potenzialità estrattive spostando i volumi non

estraibili in aree maggiormente idonee e mantenendo inalterati i volumi pianificati. Questo consentirebbe la continuità delle attività estrattive in un'ottica di semplificazione procedurale e di maggiore garanzia per la chiusura e la sistemazione finale delle aree.

Tuttavia si ritiene indispensabile che il PIAE fissi chiaramente alcuni criteri oggettivi per regolamentare gli spostamenti di potenzialità estrattive di cui sopra:

- il trasferimento dovrebbe comportare la definitiva chiusura dell'area estrattiva "cedente", previa sistemazione finale dell'area in tempi ragionevolmente brevi;

- se l'attività estrattiva non avrà luogo anche a seguito dello spostamento dei volumi, si dovrebbe prevedere un meccanismo per la decadenza progressiva dei residui, con l'effetto di allineare il dimensionamento del piano al reale fabbisogno di materiali. Tale meccanismo dovrebbe imporre un limite temporale alla pianificazione, con particolare riferimento alle aree che cedono la propria potenzialità estrattiva e alle previsioni con forte incertezza realizzativa, al fine di non vincolare inutilmente territori ambientalmente rilevanti in prossimità al fiume Secchia;

- la Val.S.A.T. dovrebbe individuare chiaramente le aree potenzialmente interessate dai trasferimenti e dovrebbe contenere le valutazioni ambientali relative al loro ampliamento.

Concessioni demaniali: in relazione all'impianto di lavorazione Calcestruzzi Corradini S.p.A., situato al confine con il Comune di Rubiera, di cui si prevede l'ampliamento in cartografia, il procedimento finalizzato all'ottenimento delle concessioni demaniali non risulta terminato.

Si sottolinea quindi che la relativa variante potrà concretizzarsi solo a termine procedimento, dopo avere verificato che sia stato sanato anche il pregresso.

Ampliamento zone destinate ad impianti (Zi): le proposte di ampliamento delle zone Zi destinate ad impianti di lavorazione risultano interessare "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", di cui all'art.17 del PTPR e in parte, anche "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", di cui all'art.18 del PTPR.

In tali zone le attività estrattive sono consentite esclusivamente alle condizioni di seguito elencate rispetto alle quali è necessario verificare la conformità della proposta in esame:

- negli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" dell'art. 18 del PTPR, sono ammesse esclusivamente le estrazioni di materiali litoidi disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, non sono pertanto mai consentite attività produttive;
- nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" dell'art.17 del PTPR sono ammesse attività estrattive solo se i PIAE documentano e motivano come altrimenti non soddisfacibile lo stimato fabbisogno di materiali (art.35, comma 2 del PTPR), mentre di norma non sono consentite attività produttive. La presenza di un impianto di lavorazione è quindi possibile solo nel caso si tratti di un impianto di lavorazione primario, strettamente funzionale alla attività estrattiva in atto, con natura temporanea al termine della quale l'area dovrà essere ripristinata. Al contrario è incompatibile con la tutela di cui all'art.17 del PTPR l'utilizzo delle aree occupate da frantoi per destinazioni produttive e per attività che si configurino come industriali, quali gli impianti di trasformazione e confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale se tali impianti rientrino nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 17 del PTPR, cioè se già legittimamente insediati in data antecedente al 29 giugno 1989.

Proroghe: l'interpretazione attuale dell'art. 15 della L.R. 17/1991 va nel senso di consentire solamente una proroga di un anno allo scadere dell'autorizzazione, o comunque, nel caso di più proroghe, che il periodo di tempo complessivo non superi l'anno. Per prolungare ulteriormente l'attività estrattiva è necessario procedere ad una nuova autorizzazione.

Sarà pertanto necessario aggiornare di conseguenza le Norme Tecniche di Attuazione (art. 38bis), l'art. 8 della convenzione tipo e tutti gli eventuali riferimenti contenuti nelle relazioni.

Oneri di mitigazione ambientale: si evidenzia che la L.R. 17/1991 prevede esclusivamente gli oneri calcolati sulla base dei volumi di materiale estratto e ripartiti tra Comune, Provincia e Regione per il materiale estratto.

Non sono quindi possibili oneri monetizzabili di altro tipo, in particolare destinati anche a interventi stradali non direttamente connessi con le attività estrattive, come si legge all'art. 49 delle NTA.

Progetto di Variante delle fasce fluviali del fiume Secchia e del torrente Tresinaro (adottato con Decreto del Segretario dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 316 del 3 agosto 2021)

Il Progetto di Variante prevede interventi di riassetto sostanzialmente riconducibili a:

- riconnessione all'alveo di piena di aree golenali in sinistra e in destra attualmente separate e oggetto di interventi di estrazione di inerti, tramite abbassamento del piano campagna e adeguamento dei muri spondali esistenti;
- recupero morfologico dell'alveo verso una configurazione di maggiore equilibrio dinamico;
- realizzazione/adeguamento di arginature locali per il contenimento dei livelli di piena in sponda sinistra immediatamente a monte di Ponte Veggia.

Si chiede pertanto di rendere coerenti gli interventi di recupero già effettuati e quelli che saranno inseriti nel Piano di Coordinamento Attuativo (PCA), con quanto previsto da questa Variante di prossima adozione.

Valutazioni in ordine alla Val.S.A.T. e agli aspetti ambientali in genere

Valutazioni generali

Nel documento di Val.S.A.T. deve essere definito il quadro della pianificazione sovraordinata elaborata ai vari livelli istituzionali e pertinente con le tematiche ambientali di interesse nell'ambito della pianificazione delle attività estrattive (PTCP, PTPR, PTA, PAIR, PRIT2025, PAI/PRGA, ReteNatura2000 ecc.). Considerato che la Val.S.A.T fa riferimento a un piano del 2002, eventualmente integrato dalle valutazioni del PAE 2011, il documento dovrà essere integrato esplicitando le valutazioni mancanti e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti in particolare:

- dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030 approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021;
- dalla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" approvata in via definitiva il 20 dicembre 2018 dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187;
- dalle Misure Specifiche di conservazione e il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021 e con D.G.R. 1958 del 22/11/2021.

Dovranno inoltre essere rese esplicite le valutazioni presenti a supporto del PAE 2011, coordinate ed eventualmente modificate e integrate in relazione a quanto proposto nella Variante in esame.

Alternative

Si considera positivamente il fatto che la variante non preveda un aumento delle aree e dei volumi pianificati e si proponga di gestire in modo più flessibile i quantitativi pianificati nei tre poli attraverso l'unificazione in un unico polo estrattivo.

Si chiede di argomentare meglio gli effetti dell' "alternativa zero", con la quale si intende il mantenimento dello scenario di previsione definito dal vigente PIAE, tenuto conto che non sono state prese in considerazione possibili "alternative di piano".

L'alternativa zero deve valutare la sostenibilità e le eventuali criticità delle azioni previste dal piano vigente, inoltre dovranno essere confrontate l'alternativa zero e la variante proposta mettendo in evidenza le differenze relative alla tempistica del ripristino ambientale delle aree pianificate che saranno oggetto di trasferimento di volumi estrattivi.

Aspetti ambientali

Il Quadro Conoscitivo deve riportare la situazione aggiornata delle azioni intraprese durante il periodo di validità del PIAE vigente, facendo riferimento alle valutazioni desumibili dal piano di monitoraggio (stato degli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione, efficacia delle azioni di mitigazione, situazione dei flussi di traffico indotto, criticità emerse ecc.). Si ricorda che la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale deve tenere conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Piano.

La Val.S.A.T. deve individuare e descrivere chiaramente le aree potenzialmente interessate dai trasferimenti di materiale e deve contenere le valutazioni ambientali relative ai potenziali effetti che si verranno a determinare in tali aree.

Nel documento di Val.S.A.T. si ritiene necessario descrivere il cronoprogramma, nonché le modalità previste per il recupero morfologico, ambientale e vegetazionali delle aree estrattive oggetto di variante con particolare riferimento a

quelle che cedono la propria potenzialità, nonché le opere di mitigazione e compensazione previste anche in riferimento alla *"Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna"*. A tal proposito si consiglia di prendere in considerazione il *"Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna"* e le *"Linee guida sulla rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil"*.

Si ricorda che il recupero vegetazionale può configurarsi anche come opera di compensazione atta a garantire l'abbattimento della CO₂ emessa dai mezzi utilizzati per la coltivazione delle aree e per il trasporto del materiale estratto; per tale motivo si propone di introdurre nelle NTA il concetto che le opere di sistemazione naturalistica non devono essere demandate solamente alla fase finale, ma devono essere avviate prima possibile, per step successivi, nella logica della lottizzazione degli interventi, con il fine di mitigare gli effetti negativi connessi con l'attività di cava.

Nei comparti estrattivi attigui la ricomposizione ambientale dovrà essere coordinata al fine di giungere ad una sistemazione morfologica e naturalistica omogenea.

Verifica di coerenza

Dovranno essere esplicitate meglio le valutazioni che emergono dalle analisi di coerenza, chiarendo quali aspetti sono stati presi in considerazione e quali sono le considerazioni che hanno portato a formulare il giudizio di coerenza/interferenza.

Piano di monitoraggio e indicatori

Nel documento di Val.S.A.T. non viene fatto alcun riferimento al Piano di monitoraggio e agli indicatori necessari per il monitoraggio delle azioni di piano. Come già esplicitato per il QC nei documenti di variante devono invece essere esplicitate le valutazioni desumibili dai precedenti piani di monitoraggio (vedi PAE 2011).

Valutazioni in ordine alla idrogeologia dei luoghi

Sono previste variazioni nella zonizzazione dei siti estrattivi in riferimento ai settori compresi nelle zone di rispetto dei pozzi a servizio di pubblico acquedotto (in particolare, San Donnino, a nord), dove l'attività estrattiva è in ogni caso preclusa. La documentazione a corredo della Variante non riporta informazioni sulla idrogeologia di queste zone e non sono state fornite informazioni in merito

all'interazione diretta o indiretta, attraverso la falda più superficiale, con le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche oggetto di prelievo idropotabile. Tale aspetto va approfondito nelle analisi territoriali a corredo della Variante, sia in funzione dell'individuazione dei siti interessati dal trasferimento dei volumi non escavati, sia entrando nel dettaglio delle attività comunque previste dalla zonizzazione proposta.

Si ritiene inoltre opportuno che, oltre alla corretta delimitazione delle aree ed alla impossibilità di scavo, siano previste altre misure di tutela, basate sui risultati di una caratterizzazione geologica e idrogeologica di dettaglio dei siti oggetto di variante e di un loro significativo intorno. Tra le misure da adottare si segnalano: la valutazione della tipologia di materiali utilizzabili per le sistemazioni delle aree da sottoporre a recupero e la messa in opera di idonei monitoraggi per il controllo quali-quantitativo delle acque sotterranee in fase di esercizio e sistemazione.

Si segnala inoltre che non sono documentati gli effetti sulla falda più superficiale delle attività estrattive in atto, ad esempio sulla base dei risultati dei monitoraggi piezometrici svolti preliminarmente e nel corso dell'attuazione del PAE vigente.

VINCA

La Valutazione di Incidenza deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale, ove previsto ai sensi del d.lgs. 152/06. Considerata la prossimità con il Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia", come ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021, dovrà essere dato atto dall'autorità competente della necessità o meno di effettuare tale Valutazione d'Incidenza, secondo quanto indicato dall'art. 26 della LR 4/2021.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2207

IN FEDE

Monica Guida

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2207

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2154 del 20/12/2021

Seduta Num. 57

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Protocollo n. 4780 del 16/03/2022

Classificazione 06/01 Fascicolo /

Oggetto: ESAME DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE IN VARIANTE AL PIAE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ADOTTATA CON DCC N. 93 DEL 29/12/2021. INTERRUZIONE DEL TERMINE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE AGLI ATTI TRASMESSI IL 14/02/2022

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

IL PUBBLICO UFFICIALE

LETTERA_PROT_2022_6792.pdf.p7m

DB8A494055AC54F541C1C177F7875220AB52A9596E9CDFD542D76121C2EAF611D2C362B75454BCA
F49C5D0F638664A55FD1533B2A5DCC5C21CE97A50F8F2602

CC_6792_LETTERA_PROT_2022_6792.pdf

5B4DAC9B451B266E98383E39DFC8E278BFA7DE8BA627DC716E44DD80DF5900836225A9F0B36E1AB
A42D4735CFA7FDA138DB2A5BDAD7EA72B7CCFB9682B361D0B

Reggio Emilia, lì 16/03/2022

Alla cortese attenzione di

Comune di Casalgrande
Servizio Pianificazione Territoriale
alla c.a. arch. Giuliano Barbieri
dott. Andrea Chierici
casalgrande@cert.provincia.re.it

e p.c.
Regione Emilia-Romagna
Servizio Difesa del suolo,
della costa e bonifica
difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it

Arpae - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Reggio Emilia
aoore@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: ESAME DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
IN VARIANTE AL PIAE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ADOTTATA CON
DCC N. 93 DEL 29/12/2021. INTERRUZIONE DEL TERMINE PER L'ESPRESSIONE
DEL PARERE DI COMPETENZA E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE AGLI ATTI
TRASMESSI IL 14/02/2022**

Si comunica che, per consentire l'espressione del parere di competenza relativo alla Variante al PAE e al PCA in oggetto, pervenuto a questa Provincia il 22/04/2021 e ascritta al protocollo generale con il n. 9806, si ritiene necessario integrare la documentazione tecnica presentata con i seguenti chiarimenti e approfondimenti, riguardanti aspetti relativi sia alle proposte di variante al PIAE che al solo PAE, alcuni dei quali già evidenziati nel nostro contributo alla Conferenza di Pianificazione prot- 33628 del 03/12/2021 e nel contributo regionale di cui alla DGR 2154/2021 di cui si chiede di tenere conto anche per le parti qui non riportate.

Zone per impianti

Come anticipato in sede di conferenza di pianificazione, si evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente la proposta di ripermimetrazione delle zone ZI (effettuata ai sensi dell'art. 7 della LR 17/91 e dell'art. 10 della NTA del PIAE ma con ovvie ricadute anche

sulla variante al PIAE) con particolare riguardo al riconoscimento delle zone di attuale lavorazione non ricomprese nel PAE 2011, al fine di verificare l'ammissibilità di tali ampliamenti in relazione ad eventuali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali dei siti, oltre che alla regolarità degli insediamenti censiti.

Si segnala, inoltre, che nelle ZI ricadenti in "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" vigono le disposizioni per la tutela di cui all'art.17 del PTPR, recepite all'art. 40 del PTCP. In tale zona, infatti, sono ammesse solo attività estrattive, mentre di norma non sono consentite attività produttive, come richiamato da recenti pareri deliberati dalla Giunta Regionale per casistiche analoghe. La presenza di un impianto di lavorazione è quindi possibile solo nel caso si tratti di un impianto di lavorazione primario, strettamente funzionale alla attività estrattiva in atto, con natura temporanea al termine della quale l'area dovrà essere ripristinata. Al contrario è incompatibile con la tutela di cui all'art.17 del PTPR/art. 40 del PTCP l'utilizzo delle aree occupate da frantoi per destinazioni produttive e per attività che si configurino come industriali, quali gli impianti di trasformazione e confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi. Le tutele e i limiti derivanti dal PTPR/PTCP sopra richiamate, oltre a quelle del PTCP-PAI, costituiscono riferimento per la valutazione degli impianti esistenti e la loro classificazione nel PAE di idoneità urbanistica, territoriale ed ambientale, così come previsto dal comma 2 dell'art.10 del PIAE vigente. Fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale se tali impianti rientrino nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 17 del PTPR (ripreso dal comma 11 dell'art. 40 del PTCP), cioè se già legittimamente insediati in data antecedente al 29 giugno 1989 (nel caso, si richiede espressa attestazione), la localizzazione degli impianti fissi di prima lavorazione non può considerarsi idonea e gli stessi dovranno sottostare alle disposizioni del comma 3 e seguenti dell'art. 10 del PIAE e del comma 12 dell'art. 104 del PTCP.

Normativa di PAE

Si segnala la necessità di esplicitare e motivare nella Relazione di PAE le modifiche normative proposte, con particolare riguardo a quelle non direttamente derivanti da aggiornamenti della normativa sovraordinata.

Concessioni demaniali

Si richiede di integrare gli elaborati della variante con la concessione delle aree demaniali, sia di quelle previste che di quelle in utilizzo.

ValSAT

Valutazioni generali

Nei documenti di ValSAT deve essere definito il quadro della pianificazione sovraordinata elaborata ai vari livelli istituzionali e pertinente con le tematiche ambientali di interesse nell'ambito della pianificazione delle attività estrattive (PTCP, PTPR, PTA, PAIR, PRIT2025, PAI/PRGA, ReteNatura2000 ecc.). Pertanto il documento dovrà essere integrato esplicitando le valutazioni mancanti e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti in particolare:

- dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030 approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021;
- dalla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" approvata in via definitiva il 20 dicembre 2018 dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187;

- dalle Misure Specifiche di conservazione e il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021 e con D.G.R. 1958 del 22/11/2021.

Dovranno inoltre essere rese esplicite le valutazioni presenti a supporto del PAE 2011, coordinate ed eventualmente modificate e integrate in relazione a quanto proposto nella variante in esame.

Aspetti ambientali

Il Quadro Conoscitivo deve riportare la situazione aggiornata delle azioni intraprese durante il periodo di validità del PIAE vigente, facendo riferimento alle valutazioni desumibili dal piano di monitoraggio (stato degli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione, efficacia delle azioni di mitigazione, situazione dei flussi di traffico indotto, criticità emerse ecc.). Si ricorda che la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale deve tenere conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Piano.

La ValSAT deve individuare e descrivere chiaramente le aree potenzialmente interessate dai trasferimenti di materiale e deve contenere le valutazioni ambientali relative ai potenziali effetti che si verranno a determinare in tali aree.

Nel documento di ValSAT si ritiene necessario descrivere il cronoprogramma, nonché le modalità previste per il recupero morfologico, ambientale e vegetazionale delle aree estrattive oggetto di variante nonché le opere di mitigazione e compensazione previste anche in riferimento alla *"Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna"*. A tal proposito si consiglia di prendere in considerazione il "Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna" e le "Linee guida sulla rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil".

Verifica di coerenza

Dovranno essere esplicitate meglio le valutazioni che emergono dalle analisi di coerenza, chiarendo quali aspetti sono stati presi in considerazione e quali sono le considerazioni che hanno portato a formulare il giudizio di coerenza/interferenza.

Piano di monitoraggio e indicatori

Nel documento di Val.S.A.T. non viene fatto alcun riferimento al Piano di monitoraggio e agli indicatori necessari per il monitoraggio delle azioni di piano. Come già esplicitato per il QC nei documenti di variante devono invece essere esplicitate le valutazioni desumibili dai precedenti piani di monitoraggio (vedi PAE 2011), attualizzandoli e contestualizzandoli alla variante in esame.

VINCA

La Valutazione di Incidenza deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale, ove previsto ai sensi del d.lgs. 152/06.

Considerata la prossimità con il Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia", come ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021, dovrà essere dato atto dall'autorità competente della necessità o meno di effettuare tale Valutazione d'Incidenza, secondo quanto indicato dall'art. 26 della LR 4/2021.

Il termine di legge previsto per la valutazione del piano in oggetto è pertanto interrotto e riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento del materiale integrativo, che dovrà essere trasmesso anche alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE-SAC Reggio Emilia.

La Responsabile
Servizio Pianificazione Territoriale
(F.to CAMPEOL ANNA MARIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)

Reggio Emilia, lì 16/03/2022

Alla cortese attenzione di

Comune di Casalgrande
Servizio Pianificazione Territoriale
alla c.a. arch. Giuliano Barbieri
dott. Andrea Chierici
casalgrande@cert.provincia.re.it

e p.c.
Regione Emilia-Romagna
Servizio Difesa del suolo,
della costa e bonifica
difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it

Arpae - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Reggio Emilia
aoore@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: ESAME DELLA VARIANTE AL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
IN VARIANTE AL PIAE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ADOTTATA CON
DCC N. 93 DEL 29/12/2021. INTERRUZIONE DEL TERMINE PER L'ESPRESSIONE
DEL PARERE DI COMPETENZA E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE AGLI ATTI
TRASMESSI IL 14/02/2022**

Si comunica che, per consentire l'espressione del parere di competenza relativo alla Variante al PAE e al PCA in oggetto, pervenuto a questa Provincia il 22/04/2021 e ascritta al protocollo generale con il n. 9806, si ritiene necessario integrare la documentazione tecnica presentata con i seguenti chiarimenti e approfondimenti, riguardanti aspetti relativi sia alle proposte di variante al PIAE che al solo PAE, alcuni dei quali già evidenziati nel nostro contributo alla Conferenza di Pianificazione prot- 33628 del 03/12/2021 e nel contributo regionale di cui alla DGR 2154/2021 di cui si chiede di tenere conto anche per le parti qui non riportate.

Zone per impianti

Come anticipato in sede di conferenza di pianificazione, si evidenzia la necessità di approfondire ulteriormente la proposta di ripermimetrazione delle zone ZI (effettuata ai sensi dell'art. 7 della LR 17/91 e dell'art. 10 della NTA del PIAE ma con ovvie ricadute anche

sulla variante al PIAE) con particolare riguardo al riconoscimento delle zone di attuale lavorazione non ricomprese nel PAE 2011, al fine di verificare l'ammissibilità di tali ampliamenti in relazione ad eventuali limitazioni e vincoli ambientali e territoriali dei siti, oltre che alla regolarità degli insediamenti censiti.

Si segnala, inoltre, che nelle ZI ricadenti in "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" vigono le disposizioni per la tutela di cui all'art.17 del PTPR, recepite all'art. 40 del PTCP. In tale zona, infatti, sono ammesse solo attività estrattive, mentre di norma non sono consentite attività produttive, come richiamato da recenti pareri deliberati dalla Giunta Regionale per casistiche analoghe. La presenza di un impianto di lavorazione è quindi possibile solo nel caso si tratti di un impianto di lavorazione primario, strettamente funzionale alla attività estrattiva in atto, con natura temporanea al termine della quale l'area dovrà essere ripristinata. Al contrario è incompatibile con la tutela di cui all'art.17 del PTPR/art. 40 del PTCP l'utilizzo delle aree occupate da frantoi per destinazioni produttive e per attività che si configurino come industriali, quali gli impianti di trasformazione e confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi. Le tutele e i limiti derivanti dal PTPR/PTCP sopra richiamate, oltre a quelle del PTCP-PAI, costituiscono riferimento per la valutazione degli impianti esistenti e la loro classificazione nel PAE di idoneità urbanistica, territoriale ed ambientale, così come previsto dal comma 2 dell'art.10 del PIAE vigente. Fatta salva la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale se tali impianti rientrino nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 17 del PTPR (ripreso dal comma 11 dell'art. 40 del PTCP), cioè se già legittimamente insediati in data antecedente al 29 giugno 1989 (nel caso, si richiede espressa attestazione), la localizzazione degli impianti fissi di prima lavorazione non può considerarsi idonea e gli stessi dovranno sottostare alle disposizioni del comma 3 e seguenti dell'art. 10 del PIAE e del comma 12 dell'art. 104 del PTCP.

Normativa di PAE

Si segnala la necessità di esplicitare e motivare nella Relazione di PAE le modifiche normative proposte, con particolare riguardo a quelle non direttamente derivanti da aggiornamenti della normativa sovraordinata.

Concessioni demaniali

Si richiede di integrare gli elaborati della variante con la concessione delle aree demaniali, sia di quelle previste che di quelle in utilizzo.

ValSAT

Valutazioni generali

Nei documenti di ValSAT deve essere definito il quadro della pianificazione sovraordinata elaborata ai vari livelli istituzionali e pertinente con le tematiche ambientali di interesse nell'ambito della pianificazione delle attività estrattive (PTCP, PTPR, PTA, PAIR, PRIT2025, PAI/PRGA, ReteNatura2000 ecc.). Pertanto il documento dovrà essere integrato esplicitando le valutazioni mancanti e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti in particolare:

- dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030 approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021;
- dalla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" approvata in via definitiva il 20 dicembre 2018 dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187;

- dalle Misure Specifiche di conservazione e il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021 e con D.G.R. 1958 del 22/11/2021.

Dovranno inoltre essere rese esplicite le valutazioni presenti a supporto del PAE 2011, coordinate ed eventualmente modificate e integrate in relazione a quanto proposto nella variante in esame.

Aspetti ambientali

Il Quadro Conoscitivo deve riportare la situazione aggiornata delle azioni intraprese durante il periodo di validità del PIAE vigente, facendo riferimento alle valutazioni desumibili dal piano di monitoraggio (stato degli interventi di sistemazione e rinaturalizzazione, efficacia delle azioni di mitigazione, situazione dei flussi di traffico indotto, criticità emerse ecc.). Si ricorda che la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale deve tenere conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Piano.

La ValSAT deve individuare e descrivere chiaramente le aree potenzialmente interessate dai trasferimenti di materiale e deve contenere le valutazioni ambientali relative ai potenziali effetti che si verranno a determinare in tali aree.

Nel documento di ValSAT si ritiene necessario descrivere il cronoprogramma, nonché le modalità previste per il recupero morfologico, ambientale e vegetazionale delle aree estrattive oggetto di variante nonché le opere di mitigazione e compensazione previste anche in riferimento alla "*Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna*". A tal proposito si consiglia di prendere in considerazione il "Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna" e le "Linee guida sulla rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil".

Verifica di coerenza

Dovranno essere esplicitate meglio le valutazioni che emergono dalle analisi di coerenza, chiarendo quali aspetti sono stati presi in considerazione e quali sono le considerazioni che hanno portato a formulare il giudizio di coerenza/interferenza.

Piano di monitoraggio e indicatori

Nel documento di Val.S.A.T. non viene fatto alcun riferimento al Piano di monitoraggio e agli indicatori necessari per il monitoraggio delle azioni di piano. Come già esplicitato per il QC nei documenti di variante devono invece essere esplicitate le valutazioni desumibili dai precedenti piani di monitoraggio (vedi PAE 2011), attualizzandoli e contestualizzandoli alla variante in esame.

VINCA

La Valutazione di Incidenza deve essere ricompresa all'interno dell'iter procedurale della Valutazione ambientale, ove previsto ai sensi del d.lgs. 152/06.

Considerata la prossimità con il Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia", come ampliato con D.G.R. 1756 del 02/11/2021, dovrà essere dato atto dall'autorità competente della necessità o meno di effettuare tale Valutazione d'Incidenza, secondo quanto indicato dall'art. 26 della LR 4/2021.

Il termine di legge previsto per la valutazione del piano in oggetto è pertanto interrotto e riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento del materiale integrativo, che dovrà essere trasmesso anche alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE-SAC Reggio Emilia.

La Responsabile
Servizio Pianificazione Territoriale
(F.to CAMPEOL ANNA MARIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n° 82/2005 e s.m.i.)

Copia conforme del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANNA MARIA CAMPEOL il 16/03/2022 12:30:40
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 6792 del 16/03/2022